

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

223° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 73
2 ^a - Giustizia	» 76
3 ^a - Affari esteri	» 81
6 ^a - Finanze e tesoro	» 86
7 ^a - Istruzione	» 91
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 92
10 ^a - Industria	» 106
11 ^a - Lavoro	» 108
12 ^a - Igiene e sanità	» 109

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i> 117
-------------	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 122
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

16^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni, per la difesa Giagu Demartini e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SPOSETTI, dopo essersi soffermato sull'emendamento 16.0.3, accoglie l'invito rivoltogli dal presidente Abis a ritirarlo.

Si passa all'esame dell'articolo 18. Il presidente ABIS ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.6, 18.8, 18.10, 18.14, 18.37 e 18.38.

Il senatore MERIGGI, nell'illustrare l'emendamento 18.1, soppressivo dell'articolo 18, ricorda che la materia del riconoscimento delle invalidità civili è stata disciplinata nel tempo in modo confuso e iniquo. Occorre pertanto prevedere nuove regole, delineando una riforma rigorosa diversa da quella proposta con la norma in esame. Se il Governo intende mantenere i benefici agli invalidi civili, occorre infatti rimuovere e non alimentare gli ostacoli per coloro che hanno effettivamente diritto alla corresponsione dei trattamenti di invalidità.

Il ministro CASSESE si dichiara contrario all'emendamento.

La senatrice DANIELE GALDI afferma che la norma attribuisce impropriamente agli invalidi l'obbligo di certificare il proprio *status*, costringendoli peraltro ad inseguire i continui cambiamenti delle norme e delle procedure amministrative: ciò susciterà un elevato contenzioso e non produrrà gli effetti finanziari previsti dal Governo. Sarebbe peraltro più equo interrompere la corresponsione dei benefici piuttosto che chiederne la restituzione a chi non venga trovato in possesso dei requisiti prescritti.

Il senatore PICANO si dichiara favorevole alla soppressione dei primi tre commi dell'articolo 18, il cui unico effetto sarebbe quello di incrementare la spesa pubblica a causa dei maggiori carichi di lavoro connessi ai nuovi adempimenti amministrativi. Il Governo dovrebbe limitarsi a potenziare gli attuali strumenti di controllo volti a impedire e sanzionare ogni tipo di abuso.

Il senatore PAVAN condivide l'esigenza di non introdurre ulteriori correttivi e appesantimenti ad una normativa già complessa.

Il senatore MANFROI afferma che le norme in discussione non appaiono sufficienti a restituire certezza e legalità ad un settore finora dominato dagli abusi e dall'assistenzialismo. Occorre invece mantenere i benefici per gli invalidi che siano effettivamente tali, prevedendo invece per gli indigenti misure di altra natura.

Il senatore CARPENEDO ritiene che, per dare certezza ad una materia così complessa, occorre rendere più efficaci gli strumenti di verifica a campione e semplificare le procedure amministrative. Vanno invece soppresse sia la previsione dell'autocertificazione, che la conferma della domanda di riconoscimento dell'invalidità entro il termine di 90 giorni.

La senatrice PELLEGGI evidenzia le conseguenze negative, in termini di aumento delle domande e dei ricorsi derivanti dalle continue modifiche della disciplina dell'invalidità civile. L'obiettivo della certezza normativa può essere perseguito solo riordinando per intero la materia e affidandola alla competenza di un unico Dicastero.

Il senatore CROSETTA si sofferma sugli aspetti sociali connessi alle minorazioni civili e ritiene che gli ostacoli normativi finiscano per favorire, anziché impedire, gli abusi e penalizzare i veri invalidi. Dopo essersi dichiarato contrario all'autocertificazione e favorevole all'intensificazione dei controlli, sottolinea come l'eventuale stralcio dell'articolo 18 consentirebbe al Governo di approfondire e migliorare la normativa in questione.

Il senatore INNOCENTI condivide la soppressione dell'articolo 18, il quale muove da una *ratio* punitiva sul presupposto che la maggior parte dei cittadini dichiarati invalidi non lo siano effettivamente. Occorre invece riordinare la materia fissando con chiarezza tempi e modi per il riconoscimento dei benefici connessi alle invalidità civili.

Il senatore STEFANELLI sottolinea l'esigenza di inasprire le sanzioni in caso di abuso, di accentuare i controlli e di accelerare le procedure per la corresponsione dei sussidi ai veri invalidi.

Il senatore GIORGI si dichiara contrario all'articolo 18 in quanto introduce meccanismi inutili e impropri, mentre il senatore PAGLIARINI, pur non condividendo il tenore dell'articolo, apprezza il tentativo del Governo di dare un segnale di certezza in una materia dominata dagli abusi.

Il presidente ABIS si dichiara contrario agli emendamenti volti a sopprimere o a stralciare l'articolo 18. Con esso infatti si pone in essere un tentativo, che dev'essere assecondato, di responsabilizzare i soggetti che intervengono nelle procedure di riconoscimento delle invalidità.

Avverte inoltre che, a causa dei concomitanti impegni d'Aula, occorre sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 12,25.

Il ministro CASSESE propone una nuova formulazione dell'articolo 18 (emendamento 18.100), illustrandone il contenuto. Le disposizioni in esame non mutano la disciplina del diritto sostanziale in materia di invalidità civile ma esclusivamente i procedimenti. Si sofferma poi sulla situazione del contenzioso, assai ingente, determinatasi a tale riguardo.

Il senatore MANFROI, osservato che i risultati in termini di risparmio finanziario che potranno derivare dall'approvazione dell'emendamento 18.100 saranno estremamente modesti, illustra gli emendamenti 18.4 e 18.5. Essi prevedono il decentramento dei finanziamenti con l'obiettivo di creare un sistema automatico di selezione delle invalidità. Si deve partire, infatti, dalla considerazione che vi è attualmente un notevole squilibrio nel numero di invalidità civili fra regione e regione. Se si determina un sistema per il quale viene fissata la cifra complessiva di spesa per ogni singola regione, ne conseguirà che saranno gli stessi invalidi a segnalare i casi di abuso. A suo avviso, i metodi di controllo ipotizzati nell'emendamento 18.100 sono inefficaci.

La senatrice DANIELE GALDI ritiene che un riordino complessivo della materia delle invalidità potrebbe dar luogo a notevoli risparmi finanziari. Ricorda che la 11a Commissione ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo in tal senso. Osservato che il numero di domande presentate può riguardare sia le pensioni che il collocamento obbligatorio, si chiede se un meccanismo basato sulle percentuali di invalidità non rischi di incrementare il contenzioso. A suo giudizio, l'unica strada percorribile è quella di attuare le verifiche in modo rigoroso.

Il senatore RASTRELLI dà atto al Governo dello sforzo compiuto per tener conto delle proposte contenute negli emendamenti. A suo avviso, sarebbe opportuno sopprimere anche la seconda parte del comma 3. Dichiara che, ove tale suggerimento fosse accolto, voterebbe a favore dell'emendamento 18.100.

La senatrice PELLEGATTI richiama l'esperienza positiva registrata-si in materia di invalidità del lavoro.

In quel settore, si è proceduto alla verifica delle invalidità e si è messo a punto un procedimento per i ricorsi che consente di definirli in tempi accettabili. Ritiene che si possa adottare tale modello anche per le invalidità civili. Fa presente che il sistema basato sulle percentuali di invalidità è poco utile, dato che incentiverebbe le domande di aggravamento.

Il senatore CROCETTA ritiene che, nel caso in cui vengano accertati degli abusi, essi possano essere perseguiti sulla base delle norme già vigenti, fermo restando che è necessario procedere non solo nei confronti del falso invalido, ma anche contro chi, medico o pubblico amministratore, ha consentito che l'invalidità fosse riconosciuta. Pur prendendo atto della disponibilità del Governo ad accogliere molti dei suggerimenti contenuti nelle proposte emendative, giudica negativamente la parte dell'emendamento che contiene misure sanzionatorie che, a suo avviso, si rileveranno del tutto inutili.

Con il parere contrario del GOVERNO e del PRESIDENTE relatore, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.1, 18.39, 18.4 e 18.5.

Il ministro CASSESE, dopo aver descritto la situazione di notevole squilibrio esistente fra regione e regione quanto al numero di invalidi civili, ribadisce che le norme sanzionatorie contenute nell'emendamento 18.100 hanno soprattutto un valore di deterrenza per il futuro e ciò proprio allo scopo di tutelare i veri invalidi. Fa presente che le misure di semplificazione procedurale introdotte con l'emendamento potranno consentire di esaminare in tempi adeguati il considerevole numero di domande presentate.

L'emendamento 18.100 viene posto ai voti ed approvato.

Conseguentemente, vengono dichiarati preclusi tutti gli altri emendamenti.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 19.

Il relatore RIVIERA fa presente che l'approvazione dell'emendamento 19.5, su cui dichiara il proprio parere favorevole, determinerebbe la preclusione di tutti gli altri emendamenti all'articolo 19.

Con il parere favorevole anche del GOVERNO, l'emendamento 19.5 viene posto ai voti ed approvato.

Vengono conseguentemente dichiarati preclusi tutti gli altri emendamenti.

Con la modifica apportata viene posto ai voti ed approvato l'articolo 19 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

17^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Intervengono i ministri dei lavori pubblici Merloni, per la funzione pubblica Cassese e per le politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin nonché i sottosegretari di Stato per la difesa Giagu Demartini, per il bilancio e la programmazione economica Grillo e per la marina mercantile Carta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE**Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, procedendo con l'articolo 20.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 20.1 e 20.0.1.

Quanto all'emendamento 20.2, il ministro MERLONI si sofferma sull'impostazione dell'intero articolo 20, rammentando che le Commissioni hanno approvato una disposizione soppressiva del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984. A tale proposito, ritiene opportuna una riconsiderazione, poichè, concorde anche il ministro CASSESE, si reputa preferibile mantenere il predetto Comitato. Prospetta, dunque, una conseguente ipotesi emendativa da formulare per la discussione in Assemblea. In ordine all'emendamento in esame, si dichiara peraltro favorevole.

La senatrice PROCACCI preannuncia la sua astensione sull'emendamento 20.2. Quanto all'articolo 20, rileva l'incongruenza dello strumento della società per azioni, ivi previsto, per realizzare gli interventi per la salvaguardia di Venezia. Prende atto, quindi, che il Governo ha mutato il proprio indirizzo a proposito del menzionato organismo di cui alla legge n. 798 del 1984.

Il presidente ABIS esprime perplessità sull'attribuzione di funzioni programmatiche al Comitato di cui si tratta, del quale è stata disposta la soppressione. Il senatore PAVAN precisa che ci si riferisce all'attività di

programmazione già svolta. Il presidente ABIS ribadisce le sue perplessità e formula un subemendamento (20.2/1), diretto a limitare il riferimento alla programmazione del Comitato al tempo precedente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il ministro MERLONI si dichiara d'accordo, osservando altresì che la finalità delle disposizioni di cui all'articolo 20 è quella di costituire un organismo di progettazione, nella forma della società per azioni, che realizzi i programmi già elaborati dal predetto Comitato, in modo da ridurre ad unità tutte le competenze pubbliche per gli interventi di cui si tratta.

Il presidente ABIS ritiene che, in ogni caso, sia necessario chiarire se il Comitato debba essere ancora mantenuto.

Il senatore SPOSETTI, quindi, illustra l'emendamento 20.20, concernente alcune opere specifiche per la salvaguardia di Venezia.

Il senatore NERLI invita a non provocare discontinuità nella fase di transizione al nuovo regime normativo che regola gli interventi per Venezia.

Il presidente ABIS, quindi, riformula il subemendamento 20.2/1 in modo che sia riferito anche ai programmi ancora da elaborare.

Il senatore CREUSO paventa il rischio di ingenerare confusione nella materia in esame, rammentando che sinora le opere di competenza statale, regionale e comunale sono state attribuite ad organismi diversi nell'ambito dell'attività programmatrice e di coordinamento svolta dal Comitato.

Il ministro MERLONI precisa che sugli interventi in questione sovrintende comunque un Comitato di Ministri, con il compito dei determinare gli indirizzi. Osserva, inoltre, che la regione e i comuni interessati non hanno utilizzato le risorse finanziarie disponibili: a ciò si intende ovviare con la costituzione della società per azioni.

Segue un ulteriore dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il senatore CREUSO, il presidente ABIS e il ministro MERLONI.

Il presidente ABIS, quindi, si dichiara contrario all'emendamento 20.20; del pari contrario è l'avviso del relatore RIVIERA e del Ministro dei lavori pubblici.

L'emendamento viene poi respinto.

Quanto al subemendamento 20.2/1, esso viene accolto con il parere favorevole del ministro MERLONI. L'emendamento 20.2 viene dichiarato assorbito mentre gli emendamenti 20.3 e 20.4 risultano preclusi.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI illustra l'emendamento 20.5, rilevando l'anomalia della costituzione *ex lege* di una società per azioni e il contrasto del comma 5 con la normativa comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche.

Il ministro MERLONI precisa che la società per azioni deve svolgere compiti di progettazione e non di esecuzione dei lavori. Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI ribadisce le sue perplessità. Il senatore NERLI si dichiara favorevole alla soppressione del comma 5 ma non del comma 3. Il comma 5, infatti, dispone una riserva in materia di appalti di servizi, derogatoria ai principi desumibili dalla normativa comunitaria.

Il presidente ABIS presenta un emendamento volto a sopprimere, nel comma 5, la parte concernente la realizzazione di opere (20.40).

L'emendamento 20.5 è poi respinto con il voto favorevole del senatore SCOGNAMIGLIO PASINI.

Del pari respinto è poi l'emendamento 20.6, dopo che il ministro MERLONI ha espresso il suo avviso contrario.

L'emendamento 20.7 è dichiarato precluso.

Con il parere favorevole del ministro MERLONI, viene quindi posto in votazione, e approvato, l'emendamento 20.30, presentato dal senatore CREUSO.

Favorevole il ministro MERLONI, è altresì approvato l'emendamento 20.40 del presidente ABIS.

Le Commissioni riunite, quindi, favorevoli il relatore RIVIERA e il GOVERNO, approvano l'emendamento 20.8.

L'emendamento 20.9 è dichiarato precluso.

Quanto all'emendamento 20.10, il relatore RIVIERA e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso favorevole e le Commissioni riunite lo approvano.

Viene quindi approvato l'articolo 20 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'articolo 21.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 21.5, 21.7, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.23 e 21.25.

La senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 21.1 e 21.2, rammentando che il Senato ha già approvato, in prima lettura, il disegno di legge

quadro sull'alienazione degli alloggi di proprietà pubblica. Nell'articolo in esame, peraltro, sono riprodotte molte delle disposizioni contenute in quel disegno di legge, con alcune modifiche tutt'altro che condivisibili. La materia è assai controversa, come si può evincere dalla nota vicenda dei fondi GESCAL, dei quali risulta ardua persino l'individuazione dell'esatta entità. In ogni caso, l'articolo 21 prospetta un meccanismo di vendita a soggetti locatari che hanno contribuito in misura cospicua, con una quota dei propri redditi da lavoro, alla realizzazione delle stesse abitazioni. Si propone, pertanto, la soppressione o quanto meno lo stralcio dell'articolo.

Il senatore NERLI condivide le obiezioni della senatrice Fagni e ritiene opportuna, in ogni caso, la sostituzione dei commi dal 12 al 27 (emendamento 21.31). Trova singolare, infatti, che la discussione svolta al Senato sulla medesima materia, e le conseguenti deliberazioni, siano state eluse dal Governo con la proposizione del testo in esame, che peraltro non tiene conto degli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste, delle Ferrovie dello Stato e degli enti di sviluppo.

Il relatore RIVIERA si dichiara contrario agli emendamenti 21.1 e 21.2.

Il ministro MERLONI fa notare che la formulazione della norma di cui all'articolo 21 intende recepire quella contenuta in un disegno di legge, approvato dal Senato all'unanimità, e tuttora all'esame della Camera dei deputati. Assicura quindi alla senatrice Fagni che i fondi ex-GESCAL saranno destinati appunto alla costruzione di case popolari ed annuncia che il suo Dicastero sta approntando un programma finalizzato a conferire tali fondi alle regioni, le quali decideranno quindi le modalità di assegnazione ai comuni. Quanto all'osservazione del senatore NERLI, fa notare che l'esclusione delle abitazioni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e di quella delle Ferrovie deriva dal fatto che tali enti sono stati trasformati, rispettivamente, in un ente pubblico economico ed in una S.p.A. Esprime conclusivamente parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2.

Il presidente ABIS mette quindi ai voti gli emendamenti 21.1 e 21.2, che vengono respinti.

La senatrice FAGNI, riferendosi all'emendamento 21.3, fa notare che finora il personale della scuola ha pagato una doppia contribuzione per la casa.

Dopo che il relatore RIVIERA ed il GOVERNO si sono dichiarati contrari agli emendamenti 21.3 e 21.4, tali proposte emendative, poste separatamente ai voti, vengono respinte.

Avendo il presidente ABIS dichiarato inammissibile l'emendamento 21.5, l'emendamento 21.6 è illustrato dal senatore CROCETTA.

Il relatore RIVIERA si rimette al Governo; il ministro MERLONI esprime avviso contrario.

Dopo un breve intervento per dichiarazione di voto della senatrice FAGNI, le Commissioni respingono tale emendamento.

Essendo stato dichiarato inammissibile l'emendamento 21.7, il senatore PISCHEDDA illustra l'emendamento 21.8 e dichiara, con l'occasione, di ritirare la propria firma dagli emendamenti 21.9, 21.17, 21.18, 21.19, 21.36 e 21.42.

Il senatore GIORGI segnala che, ove le Commissioni approvassero l'emendamento 21.8, risulterebbero preclusi i successivi 21.9, 21.10 e 21.11. Passa quindi ad illustrare il primo di tali emendamenti, che reca la sua firma, notando che occorrerebbe che il corrispettivo degli alloggi di servizio fosse costituito quanto meno dall'equo canone. I costi di manutenzione degli alloggi di servizio per il personale militare, che non stati resi noti ufficialmente, ammonterebbero all'incirca a 18 miliardi; se invece si applicasse l'equo canone, ciò porterebbe ad un incremento degli introiti.

Il presidente ABIS dichiara di non comprendere appieno la portata dell'emendamento 21.8, che gli pare identico al testo del Governo.

Il senatore PISCHEDDA precisa che l'eccezione prevista nell'emendamento è effettuata unicamente ai fini della mobilità del personale, esprimendo inoltre apprezzamento per le osservazioni avanzate dal senatore GIORGI. In questo quadro, egli conviene circa l'opportunità che venga corrisposto l'equo canone, a patto che ciò avvenga entro limiti la cui fissazione sia demandata direttamente alle forze armate.

Anche secondo il senatore RASTRELLI l'emendamento 21.8, risultando del tutto identico al testo del Governo, non avrebbe dovuto essere posto in votazione. Egli conviene comunque con le considerazioni avanzate dal senatore Giorgi, concordando sulla opportunità di approvare l'emendamento 21.9.

Il senatore PICANO, dettosi d'accordo con il senatore Giorgi, segnala la necessità di conferire alla amministrazione della difesa una riserva che, per quanto contenuta in una percentuale del 3-5 per cento, potrebbe tuttavia consentire la mobilità di personale.

Il senatore PAGLIARINI rileva che nel settore in questione esistono abusi notevoli; per tali motivi egli dissente fermamente da qualunque tipo di riserva nei confronti dell'amministrazione della difesa, notando che, nel caso di alloggi di pregio, dovrebbe prevedersi di regola il ricorso ai patti in deroga.

Il senatore CAPPUZZO rileva che il personale militare ha esigenze di mobilità peculiari rispetto a qualsiasi altra categoria; la mancata disponibilità di alloggi di servizio darebbe luogo a gravi problemi, tanto più in vista della ristrutturazione delle forze armate, dalla quale conseguirà una diversa distribuzione di esse sul territorio, nonchè in considerazione delle basse retribuzioni assegnate a tale personale.

Il senatore CROCETTA fa notare che, salvo il caso di pensionamento, i trasferimenti vengono in genere disposti per sostituire soggetti a loro volta trasferiti, ciò che rende evidentemente possibile l'utilizzo dell'alloggio di servizio già goduto dal precedente occupante.

Il senatore CAPPUZZO ribatte che ciò non avviene nel caso di trasferimento per comando o per attività di stato maggiore.

Il senatore SPOSETTI, nel convenire con le considerazioni svolte dal senatore Giorgi e nel ricordare che l'emendamento 21.9 è analogo al 21.10, presentato da senatori del suo Gruppo, esprime apprezzamento anche nei confronti delle osservazioni del senatore Cappuzzo. Propone pertanto che venga stabilita altresì una riserva del 20 per cento degli alloggi complessivi, destinata al personale in mobilità.

Il senatore REVIGLIO nota che nel caso di alloggi di servizio destinati al personale in mobilità occorre specificare che si fa ricorso all'equo canone.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa osservare che il termine «immobili» si riferisce anche ai locali commerciali, invitando a formulare con attenzione un'eventuale nuova proposta emendativa.

Segue un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori SPOSETTI, PICANO, CAPPUZZO, GIORGI, FAGNI e D'ALESSANDRO PRISCO.

Il presidente ABIS rileva quindi che il Governo intende presentare un proprio emendamento, che raccolga le considerazioni finora emerse nel corso del dibattito; suggerisce quindi di accantonare nel frattempo l'esame degli emendamenti all'articolo 21 e di passare ad esaminare l'articolo 23. Il ministro GIUGNI, infatti, nella cui competenza rientra la materia di cui all'articolo 22, ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

Le Commissioni concordano, passando quindi ad esaminare l'articolo 23, in tema di concessioni autostradali.

L'emendamento 23.2 è illustrato dalla senatrice FAGNI.

Il ministro MERLONI nota che l'articolo in questione intende riordinare il settore, attualmente assai confuso, delle concessioni autostradali, che presenta anche fortissime disparità di trattamento tra le singole concessionarie.

Il senatore CAVAZZUTI chiede chiarimenti sul regime di rinnovo e di proroga delle concessioni autostradali.

Il ministro MERLONI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il senatore NERLI aggiunge la propria firma all'emendamento 23.3, osservando che il Governo deve assumersi la piena responsabilità in tema di proroga delle concessioni, da disporre in via amministrativa: occorre assicurare, peraltro, che ogni scelta in tal senso sia adottata solo dopo la definizione del piano integrato di sviluppo delle strade, della autostrade e delle ferrovie.

Il relatore RIVIERA si dichiara contrario agli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

Il ministro MERLONI, nel pronunciarsi in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 23, precisa che la proroga della concessioni autostradali deriva da un accordo transattivo con la Società Autostrade. Osserva, quindi, che lo sviluppo della mobilità deve realizzarsi sia nel settore stradale che in quello ferroviario. Ritiene opportuno, infine, unificare le competenze del Ministero dei trasporti e dei lavori pubblici.

Si procede alle votazioni, risultando respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3 e 23.4. Quanto all'emendamento 23.5, si dichiarano contrari il relatore e il ministro MERLONI, che fornisce informazioni sul piano di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il senatore ROSCIA motiva il proprio voto favorevole, osservando che l'assenza di pedaggio nell'autostrada in questione danneggia in primo luogo gli utenti. L'emendamento viene poi respinto.

Del pari respinti, quindi, risultano gli emendamenti 23.6 e 23.7.

Il senatore CAVAZZUTI domanda al ministro Merloni quali siano le stime di gettito proveniente dai pedaggi autostradali in rapporto all'entità degli investimenti nel settore: sarebbe preferibile, al riguardo, introdurre elementi di concorrenza tali da prevenire una gestione inefficiente delle risorse.

Il ministro MERLONI si riserva di fornire i dati richiesti. L'articolo 23 viene poi approvato, con le modifiche introdotte.

Si riprende l'esame dell'articolo 21, precedentemente accantonato.

Il ministro CASSESE illustra un emendamento sostitutivo del comma 4, che viene successivamente approvato. I residui emendamenti al comma 4 risultano pertanto assorbiti o preclusi.

La senatrice FAGNI illustra l'emendamento 21.16, evidenziandone le finalità sociali. Il senatore PAVAN avanza delle perplessità, mentre, a giudizio del relatore RIVIERA occorre individuare un sistema plausibile per uniformare i canoni di locazione.

Il presidente ABIS, dopo l'ulteriore riflessione, reputa precluso l'emendamento. Adotta analoga decisione riguardo l'emendamento 21.17.

Dissente il senatore GIORGI, dichiarando che con il proprio emendamento si estendono le disposizioni di cui al comma 4 al personale in quescenza. Il ministro CASSESE assicura che per questo aspetto il contenuto della norma è assorbito nella precedente deliberazione.

Riguardo all'emendamento 21.18, il ministro CASSESE rileva che esso introduce una disparità di trattamento. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

In merito all'emendamento 21.19, il ministro CASSESE fa rilevare che esso è assorbito dalla precedente deliberazione. Dissente il senatore GIORGI, sostenendo che l'emendamento ha una portata analoga al comma 4 dell'articolo 22. Il ministro CASSESE precisa che le due fattispecie sono invece diverse, riferendosi la disposizione di cui all'articolo 22 all'ipotesi di vendita dell'alloggio. Il senatore GIORGI, dichiarandosi insoddisfatto, propone di collocare l'emendamento dopo il comma 9 dell'articolo 21.

Acconsente il presidente ABIS.

La senatrice FAGNI illustra l'emendamento 21.20, rivolto a vincolare ad una precisa destinazione un adeguato volume di risorse. Con l'avviso contrario del GOVERNO e del relatore RIVIERA, l'emendamento è respinto. È altresì respinto l'emendamento 21.21.

È approvato l'emendamento 21.22, previo parere conforme del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 21.24, segnalandone alcune imperfezioni formali. Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, previa una dichiarazione di voto consenziente del senatore CROCETTA, l'emendamento è approvato.

È approvato l'emendamento 21.26, con l'avviso favorevole del GOVERNO. È altresì approvato l'emendamento 21.27.

È approvato l'emendamento 21.19, con riserva di nuovacollocazione in sede di coordinamento.

Sono respinti gli emendamenti 21.28 e 21.29, previo conforme parere del relatore RIVIERA e del GOVERNO.

La senatrice FAGNI, riguardo all'emendamento 21.30, esprime il proprio consenso, rispondendo tale norma a criteri più chiari rispetto al testo originario. Annuncia pertanto di ritirare l'emendamento 21.38.

Si dichiara favorevole anche il senatore NERLI, mentre il senatore PICANO, in riferimento al comma 25, fa rilevare che la prevista riserva dell'80 per cento rischia di aggravare la situazione debitoria degli enti

interessati. Il senatore PAVAN richiama a sua volta l'attenzione sull'imposizione delle plusvalenze realizzate con la vendita dell'immobile. Il senatore CAPPUZZO segnala l'esigenza di definire meglio il concetto di edilizia residenziale pubblica, il quale secondo certe interpretazioni comprenderebbe anche gli alloggi demaniali.

Posto ai voti, l'emendamento 21.30 è approvato. È dichiarato assorbito l'identico emendamento 21.31, mentre sono dichiarati preclusi tutti gli emendamenti riferiti ai commi da 12 a 28.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 21.73, riguardo al quale il presidente CAVAZZUTI sollecita il parere del Tesoro, particolarmente sul comma 3-bis, recante la previsione di aperture di credito a favore degli enti locali.

Il sottosegretario COLONI esprime parere contrario sul comma 3-bis, mentre si dice disponibile a esaminare la parte restante.

Il senatore PAVAN suggerisce di introdurre un limite al medesimo comma 3-bis, al fine di superare la segnalata questione. Il senatore PAGLIARINI non ha difficoltà ad espungere tale comma, posto prevalentemente a garanzia dello Stato.

Su richiesta del sottosegretario COLONI, il presidente CAVAZZUTI dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 21.73.

Con l'avviso favorevole del relatore RIVIERA e del GOVERNO, è approvato l'emendamento 21.74. È approvato l'articolo 21 nel testo modificato.

Il senatore CROCETTA chiede che l'emendamento 22.0.1 venga esaminato immediatamente dopo l'articolo 21, considerata l'inerenza della materia.

Il presidente CAVAZZUTI ritiene che tale emendamento sia dichiarato inammissibile. Avverte altresì che l'esame dell'articolo 22 sarà svolto in connessione con le ulteriori norme del disegno di legge relative alla materia pensionistica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24. Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 24.4, 24.6, 24.7, 24.12, 24.13, 24.15, 24.17, 24.0.1, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5 e 24.0.6.

Il senatore RUSSO Michelangelo illustra l'emendamento 24.1. Il ministro PALADIN rileva che, qualora l'emendamento sia compensativo, esso equivale da un punto di vista finanziario all'emendamento del Governo 24.23. In base a queste considerazioni il senatore RUSSO Michelangelo ritira l'emendamento.

In merito all'emendamento 24.2, il ministro PALADIN nota che il rinvio al 1995 è da porre in relazione con impegni assunti dal Ministro dell'agricoltura. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 24.23. Il senatore RIZ, in relazione al comma 5, fa osservare che in esso si omette di menzionare l'anno 1993, mentre si estende al 1996 l'arco temporale di erogazione del fondo di cui si tratta. A tale proposito il suo emendamento 24.7 è rivolto a correggere l'emendamento del Governo in senso conforme agli accordi intervenuti con la Regione.

Il presidente CAVAZZUTI ricorda che l'emendamento 24.7 è stato dichiarato inammissibile per difetto di copertura. Il senatore RIZ insiste sostenendo che l'erogazione va disposta anche per l'esercizio in corso. Nel reclamare un intervento del Ministro del tesoro, protesta per i criteri applicati dalla Presidenza in sede di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, ricordando che in materia sanitaria è stato adottato un metodo ispirato a ben altra elasticità. Abbandona di conseguenza la seduta.

Il senatore DUJANY, nell'illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, lamenta le drastiche riduzioni intervenute unilateralmente nei trasferimenti alle regioni a statuto speciale, mentre in base alle norme di autonomia è richiesta la via negoziale. In dipendenza di ciò, il bilancio della regione Valle d'Aosta sarà ridotto del 25-30 per cento. Denuncia quindi come inaccettabile il metodo seguito dal Governo.

Per il senatore Michelangelo RUSSO invece il tenore dell'emendamento 24.23 risulta essere stato concordato con le regioni. Nel ritirare quindi gli emendamenti da lui presentati, in quanto assorbiti da quello governativo, avverte che l'emendamento 24.11 sarebbe in grado di risolvere la questione posta dal senatore Riz, per cui dichiara di mantenere tale iniziativa.

Il senatore CARPENEDO illustra l'emendamento 24.24, nella consapevolezza che esso resterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 24.23. Propone altresì una modifica a quest'ultimo emendamento (24.23/1), la quale, posta ai voti, è approvata.

Il senatore DUJANY fa osservare che l'emendamento 24.10 non resterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 24.23: solo con la soppressione del comma 6 dell'articolo l'emendamento del Governo avrebbe un senso politico.

Il ministro PALADIN propone un nuovo testo del comma 4 dell'emendamento 24.23, espungendo alcuni riferimenti legislativi. Il senatore PICANO sollecita un chiarimento sulle implicazioni finanziarie della norma, che il Governo potrà eventualmente fornire nel corso dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 24.23, è approvato. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

Riguardo all'emendamento 24.12, il presidente ABIS motiva la dichiarazione di inammissibilità, non essendo allo stato superabili le implicazioni finanziarie della disposizione. Il ministro PALADIN dichiara che il Governo ha svolto ogni sforzo al fine di ricercare le necessarie compensazioni, ma quelle ricercate non sono risultate sufficienti a soddisfare le richieste della regione Valle d'Aosta. È sua intenzione proseguire in tale ricerca in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore DUJANY ritiene che la questione affrontata non abbia solo riflessi di ordine finanziario, bensì di rilievo politico nei rapporti tra lo Stato e la Regione. Si compiono operazioni di carattere finanziario di breve respiro. La Regione ha proposto, in luogo della riduzione dei trasferimenti, il conferimento di maggiori competenze, ma il Governo non ha finora acconsentito. Sottolinea poi che a fronte delle dotazioni finanziarie della Regione stanno competenze più estese ed il metodo perseguito contrasta radicalmente con il criterio della sussidiarietà.

Il presidente ABIS, senza entrare nel merito delle valutazioni politiche implicate, ritiene per lui imprescindibile rispettare il Regolamento.

Il senatore SPOSETTI, nel concordare con le considerazioni del senatore Dujany, fa presente che è stata sollevata una questione di notevole importanza, concernente il regime finanziario delle regioni a statuto speciale. Lamenta poi che per le esigenze del bilancio dello Stato si attuino delle forzature alle norme di autonomia.

Il ministro PALADIN assicura che il Governo esaminerà con grande attenzione il problema posto, ma esclude che si ponga un profilo di compatibilità con lo Statuto.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 24 nel testo emendato, dopo un annuncio di voto contrario dello stesso senatore DUJANY.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo.

Il presidente ABIS ribadisce la decisione di inammissibilità riguardo agli emendamenti 24.0.1, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5 e 24.0.6.

Riguardo al primo di essi, la senatrice BARBIERI sostiene che surrettiziamente lo Stato sottrae risorse agli enti locali.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del ministro PALADIN, è respinto l'emendamento 24.0.2.

Sull'emendamento 24.0.3, il presidente ABIS conferma che esso presenta riflessi finanziari in quanto viene modificato il sistema di riscossione. Dissentono le senatrici BARBIERI e D'ALESSANDRO PRISCO, giudicando infondate le valutazioni del Presidente.

Anche sull'emendamento 24.0.6, il presidente ABIS osserva che esso determinerebbe maggiori oneri per l'ente locale. La senatrice BARBIERI assicura invece che l'emendamento riflette una situazione largamente diffusa, ritira comunque l'emendamento con riserva di ripresentarlo in Assemblea. Aggiunge che riguardo a tale iniziativa si poteva adottare un criterio analogo a quello fatto valere quando è stato esaminato il regime delle assunzioni negli enti locali.

Il senatore PAGLIARINI presenta l'emendamento 24.0.7, risultante dall'emendamento 21.73 (nuovo testo). Posto ai voti, esso è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A 007 0 00, R 50^a, 0002)

Su richiesta dei senatori COMPAGNA e SAPORITO, il presidente ABIS dispone che la seduta notturna non avrà più luogo. Avanza delle riserve il senatore SPOSETTI, reclamando certezza sui tempi di conclusione dell'esame.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1994 per gli eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, nei Consigli regionali e per sindaci di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti (e comunque capiluogo di provincia), ai presidenti delle province è vietato ogni rapporto di convenzione, di consulenza o incarico professionale, con enti e organismi, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale, che percepiscano contributi o trasferimenti a qualunque titolo dal bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

2. Entro 60 giorni dalla elezione alle suddette cariche gli interessati debbono comunicare l'avvenuta interruzione di ogni rapporto o il collocamento in aspettativa».

16.0.3

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

18.1

MERIGGI, CROSETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sopprimere l'articolo.

18.2

ROCCHI

Sopprimere l'articolo.

18.3

RASTRELLI, PONTONE

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

18.39

MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i beneficiari degli assegni, delle pensioni e delle indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, o i loro legali rappresentanti presentano all'ente erogatore una dichiarazione che precisa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti per il godimento degli stessi.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere certificata dal medico di famiglia. La mancata presentazione nel termine sospende l'erogazione dei benefici. I benefici sono revocati in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro un anno dalla scadenza del termine.

3. Ferma restando la vigente normativa per i benefici concessi a decorrere dal 1° gennaio 1994, la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 comporta a carico del dichiarante e del medico certificatore, in via solidale, nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, la ripetibilità, entro i limiti di prescrizione ordinaria, di tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. In presenza di accertato dolo o colpa grave del medico certificatore questi dovrà essere deferito all'Ordine dei Medici per le sanzioni previste.

4. Le Usl procedono a verificare la permanenza dei requisiti per il godimento dei benefici secondo una periodicità, minimo triennale, correlata alla tipologia della menomazione e a trasmettere le variazioni intervenute all'organo competente.

5. La Direzione generale dei servizi e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede, a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

7. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

8. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i tempi presuntivi di smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

9. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande giacenti si considerano accolte qualora l'organo competente non abbia sottoposto gli interessati a visita, purchè essi, a richiesta, possano dimostrare di avere inoltrato regolare domanda».

18.4

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)

1. Le competenze relative all'assistenza ai mutilati ed invalidi civili, ai sordi preverbalmente ed ai ciechi civili, di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Con apposita legge ciascuna Regione stabilirà le modalità di accertamento dell'invalidità, fisserà i requisiti per il diritto alla relativa indennità e ne determinerà l'importo nell'ambito degli stanziamenti a tal fine trasferiti dallo Stato.

3. Il Ministero del tesoro trasferirà di anno in anno alle Regioni le somme da destinare al pagamento dell'indennità per l'invalidità civile in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna Regione.

4. L'importo complessivo per il primo anno sarà pari alla spesa sostenuta a questo scopo dallo Stato nel 1992 e per gli anni successivi sarà incrementato con la stessa percentuale di rivalutazione delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS».

18.5

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

“1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i tempi presuntivi di smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono ripetuti, entro i limiti di prescrizione ordinaria, tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291”».

18.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

18.6 DANIELE GALDI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

18.7 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sopprimere il comma 2.

18.8. MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sopprimere il comma 2.

18.10 INNOCENTI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO,
TANI, CARLOTTO, MINUCCI Daria, DOPPIO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

18.11 GIORGI, SCHEDA, SCEVAROLLI, FORTE,
STRUFFI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal medico di famiglia o dal medico rappresentante di categoria».

18.12 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla scadenza del termine» con le altre: «dalla comunicazione della mancata presentazione della dichiarazione».

18.13 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Sopprimere il comma 3.

18.14 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Sopprimere il comma 4.

18.15 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Al comma 4, sostituire le parole: «La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro» con le seguenti: «L'INPS».

18.16 COVIELLO, ROMEO, SCHEDA, FORTE, STRUFFI,
SCEVAROLLI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «con riferimento privilegiato» fino alla fine del comma.

18.18 INNOCENTI, COLOMBO SVEVO, TANI, COVIEL-
LO, CARLOTTO, MINUCCI Daria, DOPPIO

Sopprimere il comma 5.

18.19 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Al comma 5, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le altre: «sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

18.23 COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, COVIELLO, TA-
NI, CARLOTTO, MINUCCI Daria

Al comma 5, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

c) attribuzione all'INPS della competenza sia in ordine all'accertamento sanitario che alla concessione delle provvidenze; i relativi oneri sono posti a carico della "Gestione degli interventi assistenziali e di

sostegno alle gestioni previdenziali" di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

18.25 COVIELLO, ROMEO, SCHEDA, FORTE, STRUFFI,
SCEVAROLLI

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da: «con attribuzione delle rispettive competenze» fino alla fine della lettera.

18.26 COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, CO-
VIELLO, MINUCCI Daria

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

18.20 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

18.21 DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

18.22 CROCETTA

Sopprimere il comma 6.

18.27 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Sopprimere il comma 6.

18.28 DANIELE GALDI, PELELLA, MINUCCI Adalberto

Sopprimere il comma 7.

18.29 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 7, dopo le parole: «al Ministero dell'interno», inserire le seguenti: «ed alle competenti commissioni parlamentari».

18.33 PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 8.

18.30 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI

Sopprimere il comma 8.

18.34 STEFANELLI

Sopprimere il comma 8.

18.35 DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, SMU-
RAGLIA

Sopprimere il comma 8.

18.36 INNOCENTI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, TA-
NI, CARLOTTO, MINUCCI Daria, DOPPIO

Sopprimere il comma 8.

18.40 ABIS

Sopprimere il comma 8.

18.41 GIORGI, SCHEDA, STRUFFI, SCEVAROLLI, FORTE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si interpreta nel senso che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino e fino alla maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con

handicap in situazioni di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili in maniera continuativa o frazionata per un minimo di quattro ore giornaliere, a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno».

18.37COLOMBO SVEVO, PELLEGATTI, INNOCENTI,
DOPPIO, COVIELLO, MINUCCI Daria

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

“3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino e fino alla maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazioni di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibile in maniera continuativa o frazionata per un minimo di 4 ore giornaliere, a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”».

18.38COLOMBO SVEVO, PELLEGATTI, COVIELLO,
INNOCENTI, TANI**Art. 19.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi altrove scambiati. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi».

19.5

ABIS

Al comma 1, dopo la parola: «discostarsi» aggiungere le seguenti: «in aumento o in diminuzione».

19.1

FABRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura superiore al 20 per cento dai prezzi e dalle» con le seguenti: «del 20 per cento in ribasso o in aumento rispetto alle».

19.2

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «delle rilevazioni» fino alla fine del comma con le altre: «del tasso d'inflazione programmata».

19.3

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Interventi per Venezia*). - 1. È istituita l'autorità di bacino di rilievo nazionale della laguna di Venezia, competente per il territorio dei comuni nel cui ambito rientrano la laguna di Venezia ed i suoi litorali e dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella medesima laguna, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente nella laguna, ovvero nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna.

2. Il territorio di cui al comma 1 è delimitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione Veneto, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto è costituita l'autorità del bacino della laguna di Venezia.

3. Valgono per l'autorità del bacino della laguna di Venezia le disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che trovino applicazione relativamente alle autorità di bacino di rilievo nazionale, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai successivi commi.

4. Il comitato istituzionale dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è costituito:

a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro per

i beni culturali e ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero da sottosegretari delegati;

b) dal presidente della regione Veneto, ovvero da un assessore delegato;

c) dai presidenti delle province territorialmente interessate, ovvero da assessori delegati;

d) dal sindaco del comune di Venezia, ovvero da un assessore delegato;

e) dal segretario generale dell'autorità del bacino, che partecipa con voto consultivo.

5. A seguito della costituzione della città metropolitana di Venezia, ai sensi del capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della conseguente elezione dei relativi organi, il sindaco metropolitano entra a far parte del comitato istituzionale di cui al comma 4, in luogo del sindaco del comune di Venezia e del presidente della provincia di Venezia.

6. Il comitato tecnico dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali e da quelle della regione Veneto e degli altri enti pubblici territoriali rappresentate nel comitato istituzionale; esso è integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

7. Un segretario generale dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è autorizzato, nei limiti delle relative direttive stabilite dal comitato istituzionale, a provvedere alle esigenze di personale specializzato della segreteria tecnico-operativa mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o di diritto privato, ovvero, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, mediante collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Il piano di bacino relativo al territorio di competenza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia, nonché i relativi programmi triennali di intervento, disciplinano tra l'altro la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a), c), d), g), h) ed l) del primo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dal primo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Tale piano e tali programmi, relativamente al predetto territorio, hanno i contenuti e le efficacie dei piani di risanamento delle acque e dei piani di smaltimento dei rifiuti previsti dalle vigenti leggi.

9. Il piano ed i programmi di cui al comma 7 sono tenuti ad evidenziare il grado di rilevanza sistemica dei singoli interventi e delle singole azioni previste, nonché le relative correlazioni, e conseguentemente a definire l'ordine logico e cronologico, e le scansioni temporali della loro attuazione, anche al fine di garantire dal verificarsi di aggravii, seppur transitori, della situazione idrodinamica ed ecologica della laguna di Venezia.

10. I programmi triennali di intervento relativi al territorio di competenza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia, purchè conformi alle disposizioni del piano di bacino che sono rivolti ad attuare, in quanto siano composti o corredati da ogni elaborato idoneo, per livello di precisazione, allo scopo, hanno efficacia di automatica ed immediata variazione degli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica, generali e settoriali, regionali e subregionali, interessati, e tengono luogo delle intese di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi ivi previsti.

11. Lo schema previsionale e programmatico relativo al territorio di competenza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è trasmesso, entro centoventi giorni dalla costituzione della medesima autorità, al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri le opportune variazioni nella ripartizione dei fondi di cui al comma 4 dell'articolo 31 della suddetta legge 18 maggio 1989, n. 183. Il predetto schema previsionale e programmatico, per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, deve prevedere esclusivamente:

a) interventi sperimentali di ripristino di componenti della morfologia lagunare;

b) marginamenti lagunari ed opere di consolidamento dei cordoni litoranei;

c) escavazioni e sistemazioni di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti e fondamenta su canali e rii;

d) interventi urgenti di sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali;

e) completamenti delle reti e degli impianti acquedottistici nonché delle reti fognarie e degli impianti di depurazione dei reflui.

12. Per l'attuazione del piano di bacino e dei programmi triennali di intervento di cui al comma 8, nonché dello schema previsionale e programmatico di cui al comma 11, restano ferme le competenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini di garantire l'integrazione ed il coordinamento, anche temporale, delle azioni dei soggetti interessati, sono promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

13. All'autorità di bacino della laguna di Venezia sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed i servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti all'autorità del bacino.

14. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

15. Possono essere realizzati gli interventi di competenza dello Stato, nonché quelli di competenza della regione Veneto attinenti ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, previsti in base alla legge 16 aprile 1973, n. 171, od alla legge 29 novembre 1984, n. 798, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati regolarmente approvati e finanziati con somme regolarmente impegnate.

16. Le somme stanziare con riferimento alle lettere *a), c), d), g), h)* ed *l)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ovvero per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione con riferimento alla legge 16 aprile 1973, n. 171, od alla legge 29 novembre 1984, n. 798, eventualmente non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad incrementare la quota di spettanza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia dei fondi di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

20.1

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'attuazione...» fino a: «... n. 798», con le seguenti: «Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 (lettera a, c, d, h, l) e articolo 5 (lettera a) della legge 29 novembre 1984 n. 798, e all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 139», e aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «Quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991 n. 360 articolo 2 comma 1 ultimo capoverso è abrogato».

20.20

SPOSETTI, PERUZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «di competenza del», con le seguenti: «programmati dal».

20.2

FABRIS

Subemendamento all'emendamento 20.2:

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per l'attuazione» fino a: «n. 788», con le seguenti: «Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, compresi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge».

20.2/1

ABIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i compiti di cui al comma 1, il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, distribuisce i finanziamenti, in quota parte, in base alla programmazione preesistente predisposta dagli enti istituzionalmente interessati: Stato, regione Veneto, comuni di Venezia e Chioggia».

20.3

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e lo statuto è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

20.4 FABRIS

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

20.6 PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere i commi 3 e 5.

20.5 SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, definisce appositi criteri di indirizzo al riguardo».

20.7 FABRIS

Al comma 4, sono aggiunte le parole: «Alla stessa sono conferiti quindi i progetti della Regione e dei comuni della gronda lagunare, nonchè quelli eseguiti dalle società da essi istituite».

20.30 CREUSO

Al comma 5, sostituire le parole: «ed alla realizzazione di opere».

20.40 ABIS

Al comma 8, dopo le parole: «e non impegnati», aggiungere le seguenti: «o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni».

20.8 FABRIS

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali somme sono erogate solo a fronte di progetti esecutivi finalizzati secondo gli scopi istitutivi del Comitato di cui all'articolo 4 della predetta legge 29 novembre 1984, n. 798».

20.9 PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori, eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui al presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, Regione, Provincia e Comuni interessati».

20.10 FABRIS

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela della minoranza slovena)

1. Il comma 1, dell'articolo 14, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1994-1996, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche in natura associativa, della minoranza slovena”».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

20.0.1

CROCETTA, MANZI, SALVATO

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

21.1

CROCETTA, MANZI, SALVATO, PICCOLO

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

21.2

CROCETTA, MANZI, SALVATO, PICCOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con eccezione di quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35».

21.3

FERRARI Bruno

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che razionalizzano le utilizzazioni del personale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1992, n. 35».

21.4

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme che regolano organismi logistici e di supporto per il personale della Difesa e le associazioni combattentistiche e d'arma, da individuare con apposito decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica».

21.5

CAPPUZZO, PISCHEDDA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Sono alloggi di servizio quelli oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, ovvero indispensabili per la mobilità del personale».

21.6

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere il comma 4.

21.7

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale - annualmente con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, a esigenze di servizio, di rappresentanza e di comando».

21.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi di servizio, concessi in uso a propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali, compresi gli alloggi di servizio -

ove non indispensabili per la mobilità del personale – appartenenti al demanio militare, nonchè il canone corrisposto dagli utenti privati relativo agli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è commisurato a quello praticato in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'Ufficio tecnico erariale e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone».

21.8

CAPPUZZO, PISCHEDDA

Al comma 4 sopprimere le parole: «ove non indispensabili per la mobilità del personale».

21.9

GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI, REVIGLIO, RASTRELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «ove non indispensabili per la mobilità del personale».

21.10

LORETO, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI, MESORACA, PERUZZA, CANNARIATO

Al comma 4 sopprimere le parole: «compresi – ove non indispensabili per la mobilità del personale –».

21.11

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «e degli enti locali».

21.12

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 4 sostituire le parole da: «è commisurato» fino a: «in misura non inferiore» con le altre: «è pari».

21.13

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 4, sostituire le parole da: «è commisurato» fino alla fine del comma con le seguenti: «è equiparato al canone previsto dalle leggi regionali per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nel caso in cui il reddito complessivo familiare del concessionario sia superiore al limite di decadenza fissato dalle leggi regionali si applica il canone determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978».

21.14

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390».

21.15

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHEDA, PAINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno uniformare i canoni di locazione degli alloggi di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, del demanio, compreso quello militare, non indispensabili per la mobilità del personale, alle misure dei canoni previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

21.16

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 si applica ai dipendenti militari e civili del Ministero della difesa, ancorchè in quiescenza, che siano:

a) assegnatari, a qualsiasi titolo o utenti degli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente agli alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI), e comma 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) già assegnatari, a qualunque titolo, o utenti di alloggio antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 497 del 1978 non beneficiari dell'articolo 6 della stessa legge e che hanno perso titolo alla concessione con l'entrata in vigore della legge n. 497 del 1978;

c) già assegnatari, a qualunque titolo, per i quali ricorrano, comunque, ai sensi della legge n. 497 del 1978 le condizioni di revoca dell'alloggio e alla data di entrata in vigore della presente legge conducano l'alloggio e risultino in regola con il pagamento dei canoni».

21.17

GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI, REVIGLIO

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 4-bis non trovano applicazione le norme di cui alla legge n. 497 del 1978 e al successivo regolamento di attuazione, che dispongono la decadenza dal titolo di concessione per la perdita dell'incarico o per superamento del periodo di assegnazione sessennale».

21.18

GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI, REVIGLIO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche».

21.19 GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI,
REVIGLIO

Al comma 5, dopo le parole: «nella manutenzione straordinaria» inserire le altre: «per il restante 50 per cento».

21.20 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 5, dopo la parola: «riassegnate» inserire le seguenti: «per il 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

21.21 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 5, dopo la parola: «straordinaria» inserire le altre: «degli stessi».

21.22 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere il comma 7.

21.23 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La fissazione dei criteri, di cui al comma 8, dovrà essere effettuata tutelando le situazioni abitative degli inquilini ultrasessantenni».

ni, dei portatori di *handicap* e delle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione».

21.24

D'ALESSANDRO PRISCO, NERLI

Sopprimere il comma 9.

21.25

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 9 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le altre: «sessanta giorni».

21.26

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

21.27

SCHEDA, FORTE, STRUFFI, GIORGI, SCEVAROLLI

Sopprimere il comma 10.

21.28

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 11.

21.29

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire i commi dal 12 al 27 con i seguenti:

«12. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

13. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione del comma 16 del presente articolo e dei commi 24 e 25, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive disposizioni di modificazione ed integrazione, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

14. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

15. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

16. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

17. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui ai commi da 12 a 16 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

18. Gli assegnatari di cui al comma 17, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 1, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

19. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 17 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

20. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 18 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

21. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

22. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 21, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 21, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

23. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

24. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 26 a 30, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, per le finalità di cui al comma 16.

25. Le regioni, su proposta dei competenti Istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma precedente da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzio-

ne straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

26. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

27. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 26 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

28. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 27, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

29. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 27 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

30. Nel caso di cui al comma 28, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 29.

31. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di tempo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli Istituti autonomi per le case popolari e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

32. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

33. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 12 a 16 della presente legge sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

34. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla GESCAL nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

35. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue

qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

36. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'articolo 7, commi da 2 a 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

37. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla predetta data».

21.30

FABRIS

Sostituire i commi dal 12 al 27 con i seguenti:

«12. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

13. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione del comma 16 del presente articolo e dei commi 24 e 25, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonchè agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive disposizioni di modificazione ed integrazione, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

14. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978,

n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

15. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

16. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

17. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui ai commi da 12 a 16 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

18. Gli assegnatari di cui al comma 17, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 1, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

19. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 17 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

20. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 18 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

21. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

22. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 21, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 21, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

23. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

24. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 26 a 30, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, per le finalità di cui al comma 16.

25. Le regioni, su proposta dei competenti Istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma precedente da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

26. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

27. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 26 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

28. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 27, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

29. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 27 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

30. Nel caso di cui al comma 28, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 29.

31. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di tempo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli Istituti autonomi per le case popolari e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

32. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

33. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 12 a 16 della presente legge sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

34. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla GESCAL nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

35. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

36. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'articolo 7, commi da 2 a 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

37. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla predetta data».

21.31

ANGELONI, NERLI, SENESI, PINNA, ROGNONI

Al comma 12 sostituire le parole: «sono alienati», con le parole: «possono essere alienati qualora non siano superiori al 20 per cento del numero degli alloggi presenti nell'edificio».

21.32

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 12, sostituire le parole: «allo sviluppo del settore», con le altre: «al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio pubblico e

per l'attuazione di programmi integrati di intervento ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179».

21.33

PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano qualora l'ente proprietario degli alloggi predisponga, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei beni immobili che esso intende alienare, comprensivo di almeno il 70 per cento degli alloggi di edilizia economica e popolare posseduti».

21.34

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHEDA, PAINI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le entrate derivanti dall'alienazione di alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, dichiarati non più utili alla Difesa con le procedure indicate al comma 9, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per essere impiegate nella costruzione di nuovi alloggi nella misura del 60 per cento e nella misura del 20 per cento per la costituzione di un fondo casa per la concessione di mutui agevolati, per l'edilizia residenziale, al personale dipendente».

21.35

GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI, REVIGLIO

Al comma 13, dopo le parole: «comma 12» aggiungere le altre: «e comma 12-bis».

21.36

GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI, REVIGLIO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a formulare, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia del patrimonio immobiliare, il quale è alienabile nella misura del 20 per cento».

21.37

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

«14. Le regioni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti proprietari e gestori, i comuni ove non proprietari, le organizzazioni sindacali dell'utenza rappresentative a livello regionale, determinano con propria legge i criteri cui dovranno uniformarsi nel predisporre i piani di vendita.

14-bis. I piani di cui al comma 14 dovranno in particolare assicurare che:

a) siano posti in vendita interi fabbricati o porzioni funzionali di essi in ciascuno dei quali coloro che intendano acquistare costituiscano almeno il 51 per cento dei legittimi assegnatari;

b) siano esclusi dalla vendita gli edifici ristrutturati nei centri storici, quelli per i quali siano previsti programmi di ristrutturazione o recupero, quelli di preminente interesse sociale;

c) sia prevista la mobilità volontaria di quanti non hanno interesse all'acquisto, con contributi al trasloco e il riattamento di altro alloggio idoneo, di ampiezza adeguata al nucleo familiare, preferibilmente in altri fabbricati del medesimo quartiere;

d) i programmi di reinvestimento dei proventi di cui al comma 22 siano presentati contestualmente allo stesso piano di vendita.

14-ter. Le regioni alla data di ricezione dei piani di vendita sono tenute a formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni e ad approvarli entro i successivi novanta giorni. Trascorsi tali termini i gestori possono provvedere alla loro attuazione.

14-quater. All'atto dell'approvazione dei piani di vendita, le regioni adotteranno tutte le misure necessarie ad assicurare la permanenza nell'alloggio degli assegnatari non interessati all'acquisto nè al trasloco. In particolare per gli assegnatari ultrasessantenni, portatori di *handicap* si potranno prevedere contributi assistenziali per la partecipazione alle quote.

14-quinquies. L'alienazione degli alloggi di cui al presente articolo è consentita esclusivamente per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del latte automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

21.38

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti gli enti proprietari e i

comuni, ove non proprietari, piani di cessione degli alloggi e piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dalla l'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. I piani di cessione a quelli di salvaguardia, sono aggiornati biennialmente».

21.39

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Possono presentare domanda per l'acquisto degli alloggi posti in vendita di cui al comma 12, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario».

21.40

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 15 sostituire le parole da: «Hanno diritto» fino a: «domanda di acquisto», con le seguenti: «Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi di cui al comma 12, gli assegnatari o i loro familiari conviventi da almeno due anni i quali al momento della entrata in vigore della presente legge conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto».

21.41

FAGNI, CROCIETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 15, dopo le parole: «comma 12», aggiungere le altre: «e comma 12-bis»; dopo le parole: «a titolo di locazione», aggiungere le altre: «o concessione».

21.42

GIORGI, PISCHEDDA, FOGU, SCEVAROLLI, REVIGLIO

Al comma 15 dopo le parole: «numero di unità abitative pari», aggiungere: «almeno».

21.43

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 16 sopprimere le parole da: «se titolari di reddito familiare», fino a: «portatori di handicap».

21.44 FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 16, dopo la parola: «CIPE», aggiungere le altre: «se in situazione di difformità rispetto al reddito presunto tramite accertamento o nei casi in cui siano incorsi in gravi reati penali».

21.45 PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Per gli alloggi di proprietà dello Stato, le cessioni sono autorizzate dalla Intendenza di finanza su proposta degli enti gestori secondo le modalità stabilite dalla legge regionale».

21.46 FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 19, sostituire le parole: «Il prezzo degli alloggi è costituito» con le altre: «Il prezzo di cessione degli alloggi è il maggiore risultante dal valore ottenuto con la rivalutazione dei costi totali sostenuti dall'ente venditore (acquisizione area, spese tecniche, spese di costruzione compresa eventuale revisione prezzi) sostenuti all'epoca della costruzione o è costituita».

21.47 PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dello 0,5 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 10 per cento. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente o dell'ente proprietario. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore, salva la facoltà di

ritiro della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. L'alienazione delle unità immobiliari a uso non abitativo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale.»

21.48

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 19 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore di mercato degli immobili».

21.49

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 19 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento dell'immobile viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione».

21.50

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 19, stabilita dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente o dell'ente gestore. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'UTE è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma precedente, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo».

21.51

FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con saldo all'ottenimento di mutuo fondiario di durata a scelta dell'acquirente e comunque non oltre 6 mesi dall'erogazione della rata di anticipo».

21.52

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Qualora nei piani di vendita risultassero alloggi non assegnati o risultanti vuoti, questi devono essere esclusi dalla vendita e assegnati sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge regionale».

21.53

FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle unità immobiliari ad uso non abitativo, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati e versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato. Le plusvalenze realizzate sulle operazioni di vendita non concorrono a formare reddito di imprese, se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica entro il terzo periodo di imposta successivo a quello di realizzo».

21.54

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 22 dopo le parole: «rimangono nella disponibilità degli enti proprietari» aggiungere le altre: «, i quali sono vincolati con tali proventi a ridurre i debiti pregressi».

21.55

CAPPELLI

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e utilizzati secondo le modalità e le finalità stabilite dalla legge regionale».

21.56

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 22 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali sono vincolati su tali proventi a ridurre i debiti pregressi».

21.57

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota degli utili d'azienda da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti».

21.58

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 22 da destinare al reinvestimento in edifici, per la riqualificazione e restauro del patrimonio abitativo pubblico e manutenzione straordinaria degli edifici».

21.59

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Le regioni su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota degli utili d'azienda da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti».

21.60

CAPPELLI

Al comma 23, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 22 da destinare al reinvestimento in edifici, per la riqualificazione e restauro del patrimonio abitativo pubblico e manutenzione straordinaria degli edifici».

21.61

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 23, sostituire le parole: «la quota dei proventi di cui al comma 22 da destinare» con le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, le modalità di integrale destinazione dei proventi» e sopprimere le parole da: «Detta quota» fino alla fine del comma.

21.62 FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 23 sopprimere le parole: «Detta quota non può comunque essere superiore all'80 per cento del ricavato».

21.63 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 23 sopprimere l'ultimo periodo.

21.64 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi dei commi 12 e seguenti non possono essere alienati, fino a quando non sia pagato interamente il prezzo e registrato l'atto di acquisto».

21.65 PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi dei commi 12 e seguenti non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 613, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari a 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali vigenti».

21.66 PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

All'articolo 24 sostituire le parole da: «di sette anni» fino a: «prezzo» con le seguenti: «di dieci anni dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. Per lo stesso periodo potrà essere locato solo come abitazione principale del locatario e a un canone non superiore a quello stabilito dalla legge n. 392 del 1978. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni del presente comma è nulla; la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice».

21.67

FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Sopprimere il comma 25.

21.68

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e, nel caso di pagamenti protratti nel tempo, dagli oneri per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca».

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

21.69

FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli Uffici tecnici degli enti alienanti. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui al comma 12 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM)».

21.70

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui al comma 12 sono esenti dall'INVIM. Una quota pari al 5 per cento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi effettuate dagli enti diversi dallo Stato è devoluta all'erario».

21.71

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHÉDA, PAINI

Sopprimere il comma 28.

21.72

FAGNI, CROCCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«28-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310, convertito dalla legge n. 403 del 1990, intitolato «alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali», è sostituito dal seguente:

3. I Comuni sono autorizzati a negoziare con gli Istituti di Credito indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 11 luglio 1991, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di proprietà del Comune. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. gli utilizzi delle aperture di credito sono versati nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dai Comuni senza alcun vincolo. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti dei Comuni per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma precedente sono assistiti anche da garanzia da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento a valere sulle entrate dei primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978. Tale garanzia diviene operativa qualora entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito le alienazioni di cui al comma precedente non siano state realizzate.

3-ter. I debiti dei Comuni per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza dei Comuni.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di questa legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità della procedura indicata al comma 3.

Il decreto è predisposto con gli obiettivi di:

1) stimolare il processo di maggiore autonomia finanziaria e responsabilizzazione dei Comuni,

2) facilitare nei Comuni stessi veloci ed incisive decisioni operative,

3) responsabilizzare personalmente i Sindaci e gli assessori».

21.73 (Nuovo testo)

PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«28-bis. Restano comunque salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia con proprie leggi.»

21.74

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.1

FAGNE, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

22.2

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP)

1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di ricapitalizzazione che consentano di ricostituire, entro 20 anni, le riserve matematiche».

22.3

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP)

1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi e criteri di vendita, concordati con le organizzazioni dei lavoratori e dell'utenza, del proprio patrimonio immobiliare a partire dal patrimonio immobiliare destinato ad uso non abitativo. I programmi e i criteri di alienazione devono essere sottoposti alla approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. I programmi di vendita di immobili adibiti ad uso abitativo devono prevedere una quota di alloggi non superiore al 15 per cento del patrimonio disponibile. La vendita è diretta tra i soggetti gestori e i conduttori di immobili di proprietà ad uso abitativo degli enti sopra citati ed è esclusa qualsiasi forma di intermediazione.

2. La determinazione del prezzo di vendita degli immobili ad uso non abitativo è effettuata con riferimento ai prezzi di mercato previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale. La determinazione del prezzo degli immobili adibiti ad uso abitativo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

3. Il prezzo di vendita di cui al comma 2, in caso di conduttore moroso, verrà aumentato di una somma pari al 50 per cento del debito-capitale accertato come attualmente dovuto ai sensi della normativa vigente; in questo caso l'acquisto dell'immobile da parte del conduttore costituirà sanatoria di ogni debito pregresso a titolo di canoni e spese condominiali.

4. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo gli istituti di cui al comma 1 a parità di condizioni dovranno preferire:

a) l'ente locale comunale ove si trovano gli immobili che provvederà a locare gli immobili acquisiti secondo le rispettive leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) al conduttore che si impegni ad adibire l'alloggio a propria abitazione principale per almeno quindici anni.

5. Al conduttore di immobile ad uso abitativo che non possa procedere all'acquisto è garantita la permanenza nell'alloggio. Per i conduttori che sono pensionati con un reddito inferiore ai 30 milioni annui e per i nuclei familiari con soggetti portatori di *handicap* che non intendono procedere all'acquisto, il contratto si ritiene di durata ventennale.

6. Gli immobili alienati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di dieci anni. In caso di vendita hanno diritto di prelazione l'istituto già proprietario dell'immobile e il comune.

7. Gli immobili alienati ai sensi del comma 4 sono vincolati per venti anni alla destinazione d'uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

8. Il ricavato delle alienazioni di cui al presente articolo, al netto delle spese, dovrà essere destinato al recupero del patrimonio esistente ovvero in subordine alla realizzazione o all'acquisto di nuovi immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.4 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere il comma 1.

22.5 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Nella rubrica e al comma 1, sopprimere la parola: «INPDAP».

22.6 PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nell'ambito dei piani di impiego annuali di disponibilità di cui al comma 3».

22.7 INNOCENTI, TANI, REDI, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.8

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per dette alienazioni gli enti sono autorizzati a costituire apposita società, con rappresentanza paritetica degli enti stessi, che assolverà ai mandati conferiti dai singoli Enti nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4».

22.9

INNOCENTI, TANI, REDI, DI STEFANO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

22.10

FABRIS

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.11

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere *normativamente e contabilmente* distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.12

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobiliari e sono determinate le disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo. A tal fine i piani di cessione dovranno garantire, in particolare, i pensionati a basso reddito, le famiglie di cui fanno parte soggetti handicappati e le famiglie il cui reddito complessivo non superi quello previsto per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica ed impossibilitati all'acquisto della unità abitativa di cui sono conduttrici».

22.13

PELELLA, RANIERI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli altri da dismettere».

22.14

INNOCENTI, TANI, REDI, DI STEFANO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Norme in materia di sfratto)

1. Le quote di immobili di cui all'articolo 1 comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono essere messe a disposizione della commissione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 551 del 1988, che provvede ad individuare l'assegnatario del singolo alloggio disponibile sulla base della data di avvenuta esecuzione dello sfratto ovvero sulla base dell'ordine cronologico di esecuzione degli sfratti con assistenza della forza pubblica. La graduatoria delle assegnazioni è pubblica ed è affissa all'albo pretorio del comune.

2. Qualora gli enti obbligati a quanto disposto dal comma 1 non ottemperino a tale obbligo, devono versare al comune una somma pari al 50 per cento del valore degli immobili non messi a disposizione. Tale somma contribuisce ad alimentare il fondo di cui al comma 6.

3. La commissione di cui al comma 1, verificata la sussistenza degli estremi per l'esecuzione dello sfratto con l'assistenza della forza pubblica, invita lo sfrattando a sottoscrivere il contratto di locazione relativo ad uno degli immobili di cui al medesimo comma 1, concedendo per tale incombenza un termine non superiore a venti giorni, decorsi i quali si procede comunque all'esecuzione dello sfratto.

4. La commissione di cui al comma 1, nell'individuazione dell'alloggio da assegnare tiene conto della grandezza dello stesso in rapporto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

5. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'assegnatario abbia un reddito inferiore ai limiti per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa dell'assegnazione di tale alloggio, corrisponde all'ente proprietario dell'immobile il canone sociale per alloggi pubblici; la quota residua è a carico del comune.

6. Il comune provvede alle spese di cui al comma 5 tramite un fondo sociale istituito con trasferimento di fondi propri e mediante trasferimento di fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni».

22.0.1

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Art. 23.

Sopprimere il comma 5.

23.1 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Alla Società autostrade Spa verrà autorizzata una proroga alla concessione di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982 dopo l'approvazione del piano di riassetto del sistema autostradale nonchè all'approvazione da parte del Parlamento del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato Spa all'interno del quale verranno definite le priorità riguardanti mobilità, comunicazioni, intermodalità, con riferimento ai principi del Piano Generale Trasporti».

23.2 FAGNI, CROCCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La durata della concessione accordata alla Società autostrade Spa è determinata con atto amministrativo. Il Governo non può disporre ulteriori proroghe della durata delle concessioni autostradali in essere se non successivamente all'approvazione del piano di riassetto del settore autostradale di cui alla legge n. 498 del 1992 e all'adozione, successivamente al parere parlamentare del nuovo contratto di programma con le Ferrovie dello Stato Spa».

23.3 FABRIS

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze».

23.4 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. A partire dal 1995 la tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria è soggetta a pedaggio».

23.5 PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al termine dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729, come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971 n. 287, è aggiunto il seguente comma:

“Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato di cui ai precedenti commi terzo e settimo”».

23.6 ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato limitatamente alla parte in cui si prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade».

23.7 ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Art. 24.

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 6 e del 15 per cento per l'elenco n. 7»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul complesso degli stanziamenti di cui ai predetti fondi viene operata, a seguito del trasferimento alla competenza regionale, una riduzione del 2 per cento per il fondo cui affluisce l'elenco n. 6 e del 3 per cento per il fondo cui affluisce l'elenco n. 7».

24.1 GUERZONI, SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fatta eccezione», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, nell'elenco n. 7 richiamato, sopprimere il riferimento al capitolo 9008 (Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale).

24.2 RABINO, COVIELLO, CARLOTTO, SCHEDA, MICOLINI

Al comma 1, nell'elenco n. 7, richiamato, sopprimere il seguente riferimento: «Lavori pubblici - capitolo 8701 - Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti».

24.4 FERRARI Bruno

Al comma 1, nell'elenco n. 7 richiamato, sopprimere il riferimento: «Lavori pubblici, capitolo 8701 (Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti)».

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Le competenze ad eseguire lavori su edifici di interesse storico artistico soggetti alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e su edifici adibiti a sede di raccolte museali dello Stato, previste dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, sono attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali. Conseguentemente le somme iscritte in termini di residui, di competenza e di cassa sul capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, sono trasferite ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali».

24.17

BISCARDI

Subemendamento all'emendamento 24.23, al comma 7, sostituire le parole da: «le relative spese» a: «Autonome», con le parole: «Le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati a condizione che il trasferimento venga completato entro l'anno medesimo».

24.23/1

CARPENEDO

Sostituire i commi 3, 4, 5, 7 e 9 con i seguenti:

«3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996.

Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1994; le relative spese, da porre a carico degli enti interessati a far tempo dall'anno 1994, sono determinate di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi residuano alla competenza dello Stato.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana o al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6 commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14 comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

24.23

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. Qualora le regioni non predispongano la documentazione predetta,», con le seguenti: «trascorso inutilmente il quale».

24.5

GUERZONI, SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Sopprimere il comma 5.

24.6

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono erogati gradualmente d'intesa, comunque non oltre l'anno 1995.

24.7

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modulazione di cui al presente comma può essere opportunamente modificata in presenza di urgenti necessità delle province autonome e sulla base di specifiche intese».

24.8 GUERZONI, SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Sopprimere il comma 6.

24.9 PAGLIARINI

Sopprimere il comma 6.

24.10 DUJANY, RIZ, RUBNER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con norme di attuazione da adottarsi secondo quanto previsto dagli statuti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1994, viene operato il trasferimento delle funzioni, rientranti nella competenza delle regioni e province autonome stesse, che siano ancora esercitate dallo Stato. Le relative spese, da porre a carico degli enti interessati a far tempo dell'anno 1994, sono determinate di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le norme di attuazione fissano altresì la data della soppressione degli uffici statali che esercitano le pensioni stesse e stabiliscono la destinazione del relativo personale. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato».

24.12 DUJANY, RIZ, RUBNER

Al comma 6, sostituire le parole: «è ridotta del 50 per cento» con le altre: «viene raggugliata ad una media opportunamente ponderata tra le somme astrattamente percepibili - riscuotendo l'imposta in sede di sdoganamento - e quelle riscosse nel luogo di destinazione, in modo da corrispondere alla regione Valle d'Aosta una somma comunque non inferiore al 50 per cento della predetta assegnazione».

24.11 GUERZONI, SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Con norme di attuazione da adottarsi secondo quanto previsto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale viene operato il

trasferimento delle funzioni, rientranti nella competenza delle regioni stesse e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano ancora esercitate dallo Stato. Con le medesime norme di attuazione vengono determinate le ulteriori assegnazioni finanziarie necessarie ad adeguare le finanze delle regioni e province autonome all'esercizio delle nuove funzioni trasferite. Le norme di attuazione fissano altresì la data della soppressione degli uffici statali che esercitano le funzioni stesse e stabiliscono la destinazione del relativo personale. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato».

24.24

CARPENEDO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fino alla emanazione di norme di attuazione che completino il trasferimento delle competenze previste dai rispettivi Statuti di autonomia, restano a carico dello Stato le spese sostenute per l'esercizio di funzioni rientranti nella competenza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti, salvo rivalsa a partire dal 1° gennaio 1994 qualora, entro il relativo esercizio finanziario, sia stato completato il trasferimento».

24.13

GUERZONI, SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Al comma 7 sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

24.14

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 9 sostituire le parole: «42 per cento» con le altre: «19 per cento».

24.15

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo l'articolo 24, aggiungere i seguenti:

«Art. 24...

(Modalità di versamento delle entrate degli enti locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le entrate proprie costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni, indennizzi o da altri introiti provenienti dal settore

privato, delle province, dei comuni, dei consorzi e delle associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e delle comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti, non devono essere versate nella contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720».

24.0.1

GAROFALO, BARBIERI

«Art. 24...*(Estinzione e rinegoziazione dei mutui assunti dai comuni)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, le province, le comunità montane e i consorzi possono provvedere all'estinzione o alla rinegoziazione senza penalità, ancorchè previste, e senza oneri aggiuntivi, dei mutui contratti con istituti di credito ordinario in data anteriore al 31 dicembre 1992.

2. Sono comunque fatti salvi, secondo le modalità originarie, gli eventuali contributi dello Stato o di altri Enti relativi alla rete di ammortamento».

24.0.2

VISCO

«Art. 24...*(Autonomia del conferimento della riscossione dei tributi)*

1. In deroga agli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le regioni, i comuni, le province, le comunità montane, ivi comprese le forme associative e di cooperazione e le aziende speciali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, possono affidare, con trattativa privata, la concessione per il servizio di riscossione dei tributi e tasse comunali, al soggetto, scelto tra quelli indicati dall'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che garantisce le condizioni più favorevoli.

2. Il conferimento avviene con delibera dell'ente impositore, che indica le condizioni della concessione, la misura della commissione dovuta ed il periodo di durata della concessione, che non potrà comunque essere superiore ai tre anni. Gli oneri della riscossione sono a carico dell'ente impositore.

3. Il concedente ha facoltà di revocare la concessione senza alcun indennizzo, anche prima della scadenza, con decisione motivata. Entro 15 giorni dall'adozione, la revoca è notificata al concessionario nei modi previsti dal codice di procedura civile».

24.0.3

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

«Art. 24...»

(Modalità di versamento delle entrate degli enti locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le entrate proprie costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni, indennizzi o da altri introiti provenienti dal settore privato, delle province, dei comuni, dei consorzi e delle associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e delle comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti, non devono essere versate nella contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720».

24.0.4

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

«Art. 24...»

(Autonomia del conferimento della riscossione dei tributi)

1: In deroga agli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le regioni, i comuni, le province, le comunità montane, ivi comprese le forme associative e di cooperazione e le aziende speciali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, possono affidare, con trattativa privata, la concessione per il servizio di riscossione dei tributi e tasse comunali, al soggetto, scelto tra quelli indicati dall'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che garantisce le condizioni più favorevoli.

2. Il conferimento avviene con delibera dell'ente impositore, che indica le condizioni della concessione, la misura della commissione dovuta ed il periodo di durata della concessione, che non potrà comunque essere superiore ai tre anni. Gli oneri della riscossione sono a carico dell'ente impositore.

3. Il concedente ha facoltà di revocare la concessione senza alcun indennizzo, anche prima della scadenza, con decisione motivata. Entro 15 giorni dall'adozione, la revoca è notificata al concessionario nei modi previsti dal codice di procedura civile».

24.0.5

BARBIERI, GAROFALO

«Art. 24...»

(Asili nido)

1. L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale».

24.0.6

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310, convertito dalla legge n. 403 del 1990, intitolato "alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali", è sostituito dal seguente:

"3. Gli Enti locali identificati al comma 1 sono autorizzati a negoziare con gli Istituti di Credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli Enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli Enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli Enti per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma precedente sono assistiti anche da garanzia da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento a valere sulle entrate dei primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978 e nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43. Tale garanzia diviene operativa qualora entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito le alienazioni di cui al comma precedente non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli Enti per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli Enti.

3-quater. Con decreto del Ministro del Tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'ANCI e l'UPI, sono designati gli istituti di credito con i quali gli Enti sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli Enti locali».

24.0.7

PAGLIARINI, ROSCIA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

156^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
RIVIERA*La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

(Osservazioni alla 6^a Commissione: esame)(R 139 B 00, C 06^a, 0006)

Il relatore GUZZETTI si sofferma criticamente sulla complessiva impostazione del provvedimento, la cui formulazione normativa risulta eccessivamente minuziosa e tale da recare, in alcuni casi, una lesione all'autonomia degli enti locali, specie in tema di potestà di organizzazione interna degli uffici e servizi.

In particolare, si segnalano alcune incongruenze con i principi di cui alla legge n. 142 del 1990, laddove, ad esempio, si esclude il ricorso all'istituto dell'azienda speciale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, inoltre, si riscontra una disposizione in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, che prevede la limitazione alle persone fisiche o alle persone giuridiche le cui quote siano detenute da persone fisiche per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 33.

Quanto ai rifiuti solidi urbani, si configura una disciplina molto complessa e in più parti oscura.

In tema di occupazione di spazi e aree pubbliche, infine, non risultano rispettate alcune condizioni poste dalla legge di delega, e si segnalano alcune disposizioni non conformi al nuovo codice della strada.

Il senatore GUERZONI si associa alle osservazioni critiche esposte dal relatore, raccomandandogli di prestare una particolare attenzione ai profili di contrasto del decreto legislativo con la legge n. 142 del 1990 e con la legge di delega.

La Commissione, quindi, conviene di portare all'attenzione della Commissione di merito le osservazioni espresse dal relatore.

La seduta termina alle ore 10.

157ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

RIVIERA

indi del Vice Presidente

SALVI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore SAPORITO, premesso che dalle continue reiterazioni del provvedimento in titolo non è emerso un orientamento definito del Governo che ha modificato più di una volta il contenuto del decreto-legge, osserva che l'articolo 1 contiene una serie di miglioramenti dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. In tal modo, si cerca di venire incontro all'esigenza di determinare presupposti più certi per le misure di confisca da attuarsi nei confronti di coloro che detengano patrimoni ingiustificati. Con riferimento allo stesso articolo 1 e soprattutto all'articolo 2, tuttavia, permangono talune perplessità di ordine costituzionale da ricondursi all'esigenza di rispettare i principi stabiliti dall'articolo 27 della Costituzione.

Considera opportuno segnalare alla Commissione di merito tale osservazione precisando, inoltre, che è necessario porre attenzione a che gli effetti dei precedenti decreti-legge non reiterati si esplichino in coerenza con i principi generali del diritto penale.

Il senatore CASTIGLIONE fa presente che la norma di maggior rilievo dell'articolo 1 è quella contenuta alla lettera c), da cui consegue la competenza dei tribunali. A suo avviso, tale disposizione è condivisibile. Perplessità si devono manifestare, invece, con riguardo all'articolo 2, che sembra confliggere con quanto stabilito nelle sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971 della Corte costituzionale relative agli articoli 707 e 708 del codice penale. È vero che il decreto

n. 306 del 1992 già conteneva una norma analoga, ma essa era giustificata dall'esigenza di contrastare l'inquinamento determinato dai patrimoni dei mafiosi ed, in ogni caso, anche tale disposizione dovrà passare al vaglio della Corte costituzionale.

Condivide, pertanto, la proposta di formulare un parere che sottolinei i dubbi di costituzionalità sull'articolo 2.

Il senatore SALVI ritiene che il metodo utilizzato dal Governo per affrontare l'importante tema della gestione dei patrimoni derivanti dai proventi dei delitti commessi contro la pubblica amministrazione, non sia condivisibile. È grave, infatti, che si sia proceduto attraverso continue reiterazioni di un decreto-legge, pur in presenza di forti obiezioni del Parlamento. Sarebbe preferibile che il Governo concentrasse il suo impegno nel favorire l'applicazione delle leggi vigenti.

A suo avviso, l'obiettivo di sottrarre la disponibilità dei beni provenienti da delitti contro la pubblica amministrazione ai loro possessori deve essere piuttosto perseguito con misure di carattere preventivo. Propone, quindi, di formulare un parere in tal senso.

Il senatore COMPAGNA concorda con le considerazioni esposte dal relatore e dai senatori Castiglione e Salvi.

Dopo aver ricordato di essersi opposto al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame, osserva che effettivamente la figura di reato prevista dall'articolo 2 non trova giustificazione neanche sul piano della opportunità.

Il relatore SAPORITO propone di formulare un parere favorevole sul provvedimento in titolo, a condizione che all'articolo 2, invece che introdurre un'autonoma figura di reato per la quale si evidenziano perplessità di ordine costituzionale, si preveda una procedura da ricondurre nell'ambito delle misure di prevenzione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053)

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Nella discussione generale interviene la senatrice FABJ RAMOUS per esprimere adesione all'intindimento perseguito dai presentatori del disegno di legge, che colma opportunamente una lacuna dell'ordinamento conseguente all'abrogazione dell'articolo 408 del codice civile. Preannuncia anche la presentazione di un emendamento.

Il senatore PINTO prende spunto dalle osservazioni formulate a suo tempo dal relatore per riconoscere la fondatezza delle proposte emendative da questi preannunciate. Si riserva anch'egli la presentazione di emendamenti.

Il senatore BODO chiede chiarimenti in ordine alla proponibilità della domanda di dismissione del cognome aggiunto anche da parte del minorenni affiliato.

Il senatore DI LEMBO riconosce il fondamento della questione prospettata dal relatore riguardo alla posizione dei discendenti di colui il quale propone la domanda di dismissione del secondo cognome; tuttavia, sottolinea l'opportunità di non enfatizzare il problema. Pertanto, si dichiara disponibile a votare l'unico articolo del disegno di legge senza apportarvi modifiche.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore COVI, rilevando con soddisfazione la piena adesione della Commissione alla *ratio* del provvedimento in titolo: si sofferma quindi sul principale problema da lui sollevato, quello relativo al destino del secondo cognome del discendente di chi dismette il cognome aggiunto per affiliazione. Difende altresì la soluzione da lui ipotizzata, per cui – se il discendente è di minore età – la domanda potrà essere proposta solo da entrambi i genitori: in tal senso si indirizza l'emendamento 1.2. Illustra poi i suoi emendamenti 1.1, di natura formale, e 1.3, conseguente all'1.2 e modificativo del comma 2, per cui il Procuratore Generale provvederà sulla base non solo dell'atto di nascita e dell'atto di affiliazione, ma di ogni altra idonea documentazione anagrafica.

Il sottosegretario MAZZUCONI, espresso apprezzamento per la relazione e per la successiva replica del senatore Covi, accoglie lo spirito sia del disegno di legge che degli emendamenti proposti, i quali tendono a migliorare il livello di tutela dei minori.

Il presidente RIZ illustra il subemendamento 1.2/1, per cui si verrebbe a modificare la proposta emendativa del relatore stabilendo che la domanda di cancellazione del cognome aggiunto potrà essere presentata solo da persone che hanno raggiunto la maggiore età.

La senatrice FABJ RAMOUS illustra l'emendamento 1.4, che – pur muovendosi nella logica del subemendamento del Presidente – intende circoscrivere ai soli maggiorenni direttamente affiliati, escludendone i discendenti, la possibilità di rinunciare al cognome aggiunto.

Il senatore BODO illustra il subemendamento 1.2/2, volto a sopprimere il secondo periodo dell'emendamento 1.2, e quindi a lasciare all'interpretazione il compito di risolvere il problema posto dal senatore Covi.

Si apre una discussione sull'ambito dei diritti degli affiliati, di minore o maggiore età, in ordine al secondo cognome, nel corso della quale intervengono i senatori MASIELLO, PINTO, FABJ RAMOUS, DI LEMBO, il RELATORE ed il PRESIDENTE.

Al termine di essa si procede alla votazione: l'emendamento 1.1, con l'avviso favorevole del Governo, è approvato, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.3 – come pure i subemendamenti 1.2/1 e 1.2/2 – sono ritirati dai rispettivi proponenti.

L'emendamento 1.2, dopo che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione, è quindi respinto e l'articolo 1 è approvato nel testo modificato.

Nel dare mandato al senatore Covi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, la Commissione unanime incarica il presidente Riz di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge. In merito a tale richiesta il

rappresentante del Governo si riserva di manifestare direttamente alla Presidenza del Senato l'assenso dell'Esecutivo, una volta espletata la prescritta procedura autorizzatoria.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI**PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per
affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053)****Art. 1.**

Al primo comma sostituire la parola: «aggiuntivo» con l'altra: «aggiunto».

1.1 COVI

Al comma 1, dopo la parola: «famiglia» inserire un punto e sostituire le parole: «presentando domanda» con le altre: «La domanda può essere presentata da persona che ha raggiunto la maggiore età».

1.4 FABJ RAMOUS

All'emendamento 1.2, sopprimere il secondo periodo.

1.2/2 BODO

All'emendamento 1.2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La domanda può essere presentata da persona che ha raggiunto la maggiore età».

1.2/1 RIZ

Al primo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il discendente di chi propone la domanda conserva il cognome aggiunto ma può a sua volta presentare domanda di dismissione. Per il discendente di minore età la domanda è proposta da entrambi i genitori esercenti la patria potestà».

1.2 COVI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Procuratore Generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità».

1.3

Covi

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

46ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GANGI

Intervengono il Ministro degli affari esteri ANDREATTA e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero AZZARÀ.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, C 03ª, 0004)

Il presidente GANGI avverte che il Governo ha avanzato, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista, e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il successivo corso dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 1º settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1502)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BERNASSOLA, che esprime apprezzamento per gli intenti di rigore e di trasparenza che hanno ispirato l'iniziativa del ministro Andreatta, ma dichiara di non condividere l'impostazione e il contenuto del decreto-legge. Infatti, ammesso pure che la legge n. 49 debba essere modificata, ciò non può avvenire in modo sussultorio e per decreto.

In particolare, il decreto-legge in esame tende a trasferire a organismi esterni funzioni istituzionali della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e, per altro verso, risponde alla logica di

coinvolgere il Parlamento in provvedimenti che il Ministro avrebbe potuto assumere nell'ambito delle sue responsabilità. È poi evidente il rischio oggettivo che la creazione di nuovi organismi e la produzione di un inestricabile groviglio normativo finiscano per paralizzare l'opera di accertamento delle responsabilità per le malversazioni passate, con particolare riferimento alla Commissione parlamentare di inchiesta la cui istituzione è tuttora *in itinere*.

Il relatore ritiene quindi essenziale una modifica del decreto-legge, in mancanza della quale sarebbe necessario rifiutarne la conversione in legge.

Per ciò che riguarda il contenzioso relativo a interventi in corso nei paesi in via di sviluppo, osserva che in quasi tutti i contratti la soluzione delle controversie è affidata ai collegi arbitrali; il ricorso al decreto copre comunque la riluttanza dell'Amministrazione ad affrontare questi spinosi problemi, anche per il timore che emergano fatti di interesse della magistratura.

Il relatore rileva poi che i danni all'erario derivanti dal contenzioso - stimati dal Governo in oltre 450 miliardi - derivano dall'inadeguatezza dei progetti e dei contratti, nonché dalla mancanza di meccanismi procedurali precisi. Inoltre manca un controllo sui costi e sui tempi di realizzazione, per il rifiuto di mettere in opera le strutture tecniche periferiche, pur previste dalla legge n. 49.

Passando all'esame degli articoli, il senatore Bernassola critica l'istituzione della commissione composta da membri esterni all'amministrazione, di cui all'articolo 1. Osserva poi che la soppressione di qualsiasi variante onerosa, indipendentemente dall'entità e dalla motivazione tecnica, significa condannare all'interruzione forzata quasi tutte le iniziative - anche e soprattutto quelle correttamente formulate - e rileva che tali disposizioni dell'articolo 2 non dovrebbero comunque essere applicate alle organizzazioni non governative e a tutti gli enti senza fini di lucro.

L'articolo 3, che trasferisce alla direzione generale, ovvero a società ed enti specializzati o ad istituti di credito, compiti finora attribuiti all'unità tecnica centrale, svuota il ruolo degli esperti di cooperazione e della stessa U.T.C. e pertanto stravolge la legge n. 49 del 1987. L'articolo 4 mortifica poi gli stessi esperti, stabilendo che il rinnovo e addirittura la conferma dei loro contratti è subordinato a un esame, per il cui espletamento il Ministro nomina una commissione composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. Non si capisce perché - prosegue il relatore - l'amministrazione non si avvalga invece degli strumenti che già ha a disposizione per espellere gli esperti rivelatisi incapaci e, soprattutto, per dirigere l'attività di quelli che invece potrebbero dare un rilevante contributo.

In conclusione, il senatore Bernassola ritiene che il testo del decreto-legge non consenta di raggiungere gli obiettivi che il Ministro si è prefisso, ma anzi farà crescere il danno per l'erario e peggiorerà ulteriormente l'immagine dell'Italia. Ribadisce quindi la necessità di una radicale riorganizzazione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, secondo le norme della legge n. 49, e l'urgenza di un accertamento, da parte di una Commissione parlamentare d'inchiesta, delle responsabilità per la mancata attuazione di tale legge.

Preannuncia poi la presentazione di emendamenti volti a sopprimere gli articoli 3, 4 e 5, a sostituire interamente gli articoli 1 e 2 e a introdurre, dopo l'articolo 2, un articolo aggiuntivo, contenente tra l'altro disposizioni per la copertura finanziaria del nuovo testo.

Infine il relatore comunica che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, osservando che l'obbligo per il presidente della commissione di cui all'articolo 1 di informare l'autorità giudiziaria ordinaria sia esteso nel senso di fornire la notizia di illeciti anche al procuratore generale della Corte dei conti; inoltre nello stesso parere si osserva che i contratti confermati dovrebbero essere esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4. Il parere favorevole della Commissione bilancio è stato invece espresso a condizione che gli oneri di cui all'articolo 3, comma 3, siano ricompresi in quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

Il presidente GANGI dà la parola al Ministro degli affari esteri, che ha chiesto di intervenire prima della discussione generale.

Il ministro ANDREATTA esprime vivo rammarico per l'incomprensione delle finalità perseguite dal Governo con l'emanazione del decreto-legge n. 342. Afferma perciò preliminarmente che non esiste il benchè minimo collegamento tra l'iniziativa del Governo e l'eventuale istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività di cooperazione allo sviluppo. Dichiara anzi che il Governo in carica, lungi dall'opporvi all'inchiesta parlamentare, la giudicherebbe anzi con favore e, pertanto, sollecita il Parlamento ad avvalersi degli strumenti che l'ordinamento costituzionale gli riconosce per indagare sulle eventuali violazioni di legge verificatesi nell'attività di cooperazione, nonchè sull'inefficienza complessiva della politica seguita negli scorsi anni.

Ricordato che l'Italia ha disperso le risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo in 135 paesi, il Ministro fa presente che si è formato un contenzioso per circa 500 miliardi, derivante da 80 progetti del FAI e da un numero non ancora definito di iniziative adottate in base alla legge n. 49 del 1987. Poichè l'Amministrazione non dispone di funzionari specializzati nel contenzioso legale e l'Avvocatura dello Stato ha potuto mettere a disposizione due avvocati soltanto per un giorno al mese, si è reso necessario istituire una commissione esterna composta di esperti in grado di competere con gli agguerriti studi di avvocati e commercialisti cui le imprese affidano la propria tutela.

Per quanto riguarda poi l'articolo 4 del decreto, concernente gli esperti dell'unità tecnica centrale, sarebbeveramente stupefacente che gli interessati preferissero l'arbitrio del Ministro - nonchè le pressioni che i dirigenti possono esercitare in vista del rinnovo dei contratti - alle garanzie introdotte con il decreto-legge, che prevede lo scrutinio da parte di una commissione altamente qualificata, in cui saranno chiamati i funzionari italiani più prestigiosi che prestino o abbiano prestato servizio nelle organizzazioni internazionali.

Peraltro va ricordato che la stessa legge n. 49 subordina a una verifica il rinnovo dei contratti ex articolo 12 della legge stessa: sarebbe incomprensibile perciò un'opposizione parlamentare verso un Ministro

che si spoglia di un potere discrezionale per introdurre criteri di rigore e di trasparenza nelle verifiche.

Il ministro Andreatta rileva in generale che la legge n. 49 è velleitaria, in quanto affida alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo compiti esorbitanti nella valutazione dei progetti nella gestione delle procedure concorsuali, nella stipulazione dei contratti. I risultati di tale scelta si riassumono nei dati di fonte OCSE, da cui risulta che, nonostante il ricorso assai ampio alla trattativa privata, la produttività degli uffici addetti alla cooperazione è decisamente inferiore rispetto agli uffici omologhi degli altri paesi donatori. Avviene così che il grosso dell'attività di cooperazione è stato programmato nel periodo 1989-91 e potrà essere finanziato tra il 1994 e il 1997.

In tale situazione la scelta che si impone è tra la creazione di una seria agenzia, come fu la Cassa per il Mezzogiorno nel primo periodo della sua attività, ovvero il ricorso alle professionalità esterne. Considerate le esperienze poco incoraggianti delle agenzie istituite negli ultimi anni, il Governo intende per ora percorrere la seconda strada, prospettando le modifiche alla legislazione vigente che si rendono necessarie. In particolare, si deve tener ferma la distinzione tra lo *status* del burocrate, che mal sopporta qualsiasi controllo da parte di organismi esterni, e lo *status* del professionista, la cui attività deve essere rigorosamente valutata secondo procedure garantistiche.

Dopo aver preannunziato un'iniziativa concordata con il ministro Cassese, al fine di consentire la permanenza presso il Ministero degli affari esteri di 200 dipendenti di altre amministrazioni, il Ministro rileva che l'articolo 2 del decreto-legge dovrà essere forse modificato nel senso di escluderne l'applicazione ai contratti già stipulati. Ribadisce comunque la sua intenzione di por fine alla deleteria prassi per cui talune imprese riescono a ottenere contratti a prezzi stracciati, per poi farli lievitare con i meccanismi delle varianti in corso d'opera.

Ulteriori interventi sulla legislazione vigente saranno necessari in futuro per riportare la cooperazione italiana nell'alveo in cui si muovono gli altri paesi donatori. Soprattutto occorre che anche l'Italia imponga ai paesi beneficiari di crediti di aiuto lo svolgimento di gare per l'aggiudicazione dei lavori così finanziati. Inoltre anche per i doni ci si dovrebbe adeguare all'impostazione degli altri paesi OCSE, che affidano lo svolgimento delle gare agli stati beneficiari, laddove la cooperazione italiana considera come dono non il finanziamento di un'opera, bensì un bene o un servizio.

In conclusione il ministro Andreatta invita la Commissione ad un esame del disegno di legge scevro da qualsiasi pregiudizio e non condizionato dalla difesa di interessi settoriali.

Il relatore BERNASSOLA precisa che, in assoluta fedeltà al suo costume morale e politico, ha rifiutato qualsiasi contatto con le parti sociali interessate al contenuto del decreto-legge. Fa poi presente al Ministro di non aver voluto fare alcuna critica preconcepita nè tanto meno processi alle intenzioni, ma di aver formulato osservazioni puntuali nel merito di disposizioni che ritiene tecnicamente sbagliate.

Il senatore BENVENUTI rileva che, dopo la relazione del senatore Bernassola e l'ampio intervento del Ministro, è necessario un serio approfondimento dei numerosi e delicati problemi su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi. Auspica quindi una discussione non frettolosa del decreto-legge, che peraltro ha un contenuto eterogeneo e, sotto molti aspetti, si presenta come un provvedimento di riorganizzazione della cooperazione italiana.

Il presidente GANGI avverte che è richiesta la presenza di tutti i senatori in Assemblea, ove sta per riprendere la seduta. Apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 19 ottobre 1993, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 11,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

110^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Sacconi e per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE RAVASIO DA SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO(A 008 0 00, C 06^a, 0004)

Il presidente FORTE comunica che gli è pervenuta una lettera con la quale il senatore RAVASIO, a seguito alla sua elezione a Vice Presidente della Commissione, rassegna le dimissioni dalla carica di segretario. Nel corso della prossima settimana sarà quindi indetta l'elezione per l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

SULLA PRESIDENZA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente FORTE comunica che il senatore RAVASIO, a seguito della sua elezione a Vice Presidente della Commissione, assume altresì la carica di Presidente della Sottocommissione pareri.

IN SEDE DELIBERANTE

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme sugli istituti medesimi (1453), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore VISCO il quale, sottolineata l'utilità del provvedimento, prospetta l'esigenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1993 di cui al comma 1 dell'articolo 1. Al riguardo,

dichiara anzi di nutrire qualche dubbio in merito alla congruità della proroga al 31 marzo 1993, proposta dal relatore in quanto tale data è precedente all'epoca in cui solitamente sono convocate le assemblee ordinarie. Formula pertanto un invito al Governo ad approfondire la questione. Per quanto concerne le agevolazioni derivanti dalla cosiddetta «legge Amato», rileva poi che - a suo avviso - la neutralità fiscale dei conferimenti, che dovrebbe essere insita in una reale operazione di fusione, potrebbe più correttamente divenire il contenuto di una norma a regime, non comportando problemi di gettito. La vera agevolazione di cui alla legge n. 218 del 1990 è invece la possibilità di dedurre per cinque anni consecutivi gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva entro il limite complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione, ovvero alle operazioni di conferimento. È perciò importante che il Governo chiarisca la portata del comma 2 dell'articolo 1, dovendo prestare molta attenzione a non estendere tale tipo di agevolazione a soggetti diversi dalle banche. Dal momento che il bilancio statale non contiene ovviamente stime dell'eventuale perdita di gettito derivante dalla proroga delle disposizioni della legge n. 218 del 1990, potrebbero infatti insorgere notevoli problemi di copertura finanziaria.

Al riguardo, il sottosegretario SACCONI fa presente che l'eventuale perdita di gettito sarebbe compensata dalla parziale tassazione della differenza tra il valore dei beni conferiti e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, introdotta con la legge n. 413 del 1991.

Il senatore VISCO esprime tuttavia l'avviso che sarebbe preferibile sopprimere tale disposizione, chiaramente iniqua in quanto si sostanzia in una tassazione retroattiva, e limitare invece le agevolazioni, evitando l'insorgere di fenomeni elusivi ai quali l'incentivo di cui al comma 3 dell'articolo 7 della «legge Amato» potrebbe facilmente dar luogo per il modo stesso in cui è strutturato. Segnalando infine di avere qualche perplessità in merito alla riserva prevista a favore del Mediocredito centrale, invita il Governo a valutare se, intervenuta l'approvazione del Testo Unico delle leggi bancarie, sia ancora il caso di mantenere l'erogazione del credito a taluni settori, come ad esempio quello sportivo, in capo a soggetti pubblicitici.

Al riguardo il sottosegretario SACCONI si dichiara disponibile ad un approfondimento e precisa comunque che la norma relativa al Mediocredito centrale ha valenza transitoria.

Il presidente FORTE sospende la seduta, per concomitanti votazioni dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,20)

Prende la parola il senatore SCHEDA il quale segnala l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. A suo avviso, sarebbe necessario in primo luogo differire il termine previsto per le deliberazioni da parte degli enti creditizi, nonchè chiarire che il deferimento opera a partire dal 21 agosto 1992, termine originario di scadenza della «legge Amato». Le disposizioni contenute nell'articolo 1 non sembrano idonee a garantire le neutralità fiscali della scelta tra il modello di «banca universale» e quello del gruppo creditizio polifunzionale, in quanto non tiene pienamente conto delle operazioni necessarie per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti entro il 21 agosto 1992, appunto secondo lo schema di polifunzionalità. Rilevando poi che tra le società esercenti attività finanziarie, di cui si intende agevolare la fusione con enti creditizi, non sono comprese le *sub-holdings* suggerisce di prevedere l'applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di fusione tra tutte le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio; tra l'altro, ciò potrebbe consentire di stimolare finalmente i processi di integrazione anche a livello di banche locali. Il senatore SCHEDA segnala poi l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 218 del 1990, anche alle operazioni di scissione, le quali potrebbero risultare necessarie per trasformare in banche universali i gruppi già costituiti. Infine, egli propone di introdurre una disposizione che garantisca, in caso di trasferimento di azioni di banche trasformatesi in società per azioni da parte degli enti pubblici conferenti, la neutralità fiscale dell'operazione, vale a dire il mantenimento del regime di sospensione di imposta per le plusvalenze insite nel valore delle azioni, qualora il trasferimento stesso avvenga nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro del tesoro ai sensi del decreto legislativo n. 356 del 1990.

Non essendovi altre richieste di intervento e rinunciando il Presidente-relatore alla replica, replica agli intervenuti il sottosegretario SACCONI, il quale, ricordando che fino a questo momento la «legge Amato» ha consentito solo la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni senza stimolare in misura considerevole processi di aggregazione all'interno del settore bancario, fa presente che tuttavia, quello attuale sembra essere un momento congiunturale favorevole all'integrazione, perfino a livello locale. È perciò, ad avviso del Governo, molto importante prorogare le disposizioni della legge n. 218 del 1990, ovviamente approvando il provvedimento in esame in tempo utile. Con riferimento alle osservazioni del senatore Visco, rileva che la soppressione della norma introdotta dalla legge n. 413 del 1991 per tassare parzialmente il realizzo di plusvalenze connesso con i conferimenti potrebbe ingiustamente avvantaggiare gli operatori che decidano oggi operazioni di fusione rispetto a coloro che le hanno già intraprese. Per quel che riguarda invece l'incentivo di cui al comma 3 dell'articolo 7, esprime l'avviso che la Banca d'Italia, autorizzando le fusioni in considerazioni della loro funzionalità al processo di razionalizzazione del settore creditizio, possa esplicitare concretamente anche una funzione antielusiva. Relativamente alla questione del Mediocredito centrale, prospetta l'eventualità di stabilire con un emendamento la

durata del regime di convenzione iniziale previsto nel disegno di legge.

Il presidente-relatore FORTE auspica che al testo in esame non vengano apportate modifiche di grande rilievo. La messa in discussione di disposizioni fondamentali approvate dalla Camera dei deputati dopo un travagliato esame comporterebbe infatti il rischio di allungare l'*iter* del provvedimento e pregiudicarne fortemente l'utilità.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) (Seguito e conclusione dell'esame) (Parere favorevole con condizioni)

(R 139 B 00, C 06^a, 0006)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di martedì.

Il relatore LEONARDI illustra uno schema di parere favorevole con condizioni il quale, relativamente al Capo I suggerisce modifiche ed integrazioni con l'obiettivo di salvaguardare maggiormente l'autonomia di scelta degli enti locali, consentire la gestione dei servizi di accertamento e riscossione anche secondo le modalità previste dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, permettere ai comuni turistici di operare maggiorazioni stagionali, prevedere la modalità di pagamento per cassa accanto a quello tramite conto corrente postale, attenuare le cause di esclusione dell'albo dei concessionari. Le proposte di modifica alle disposizioni contenute nel Capo II sono di scarso rilievo, mentre molto importanti sono quelle riferite al Capo III, le quali tengono conto soprattutto delle osservazioni formulate dall'ANCI, nonché dal senatore Favilla nel suo intervento nel dibattito generale. Innanzitutto, sono state sviluppate alcune considerazioni per consigliare al Governo un ripensamento sull'opportunità di effettuare in questa fase la revisione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il presidente FORTE dichiara di essere contrario a tale suggerimento, in quanto nell'ambito del parere la Commissione dovrebbe limitarsi a valutare se l'esercizio della delega è stato corretto.

Il relatore LEONARDI, riprendendo il proprio intervento, fa presente che le proposte di maggior rilievo formulate nello schema di parere riguardano l'inclusione del servizio di spazzamento delle strade pubbliche nei conteggi del costo complessivo, nonché lo slittamento di un anno del termine per l'entrata in vigore delle nuove norme.

Il sottosegretario TRIGLIA fa presente, con riferimento ad alcune osservazioni formulate nel corso del dibattito, che il Governo con le disposizioni di cui al Capo I ha inteso porre le basi per eliminare rendite di posizione ormai consolidate da tempo nel settore della pubblicità; chiarisce poi che l'obbligo imposto al comune con l'articolo 3 non intende limitare l'autonomia locale, ma semplicemente evitare che la norma sia sanzionabile, anche in sede comunitaria, in quanto in contrasto con la legge n. 287 del 1990. Segnalando poi, con riferimento all'articolo 25, che le modalità di gestione previste dal Governo sono la naturale conseguenza del carattere di funzione pubblica che tale gestione riveste, afferma che l'attuazione della modifica suggerita per i comuni turistici sarà resa complessa dalla mancanza, nella legislazione nazionale, di una definizione di «comune turistico». Nel ricordare poi che lo schema di decreto non disciplina le occupazioni delle aree demaniali in quanto ciò non è previsto dalla legge di delega, dichiara di non condividere la stima di 2000 miliardi effettuata con riferimento al costo del servizio di spazzamento.

Senza ulteriore dibattito, lo schema di parere illustrato dal relatore è poi posto ai voti ed accolto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,10.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

122^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ALBERICI

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.

La seduta inizia alle ore 9,50.

La presidente ALBERICI, accertata la mancanza del numero legale e valutata l'impossibilità di riprendere la seduta entro un'ora a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, toglie la seduta avvertendo che la Commissione sarà convocata con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna in relazione alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza e tenuto conto del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea.

(R 030 0 00, C 07^a, 0001)

La seduta termina alle ore 9,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

145ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono il ministro per i lavori pubblici Merloni e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 9,30.

*IN SEDE REDIGENTE***COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)****NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)****MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)**

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)**SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente FABRIS presenta un emendamento (34.0.5) che raccoglie le indicazioni contenute negli emendamenti 25.0.1, 34.18 e 34.0.4, in materia di fusioni e trasformazioni di aziende.

Il ministro MERLONI avverte che, su tale emendamento, ha potuto registrare il consenso del Presidente della Commissione antimafia.

Il senatore NERLI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 34.0.5, in quanto contiene adeguate garanzie.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 34.0.5 e restano preclusi il 25.0.1, 34.18 e 34.0.4.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 34.14, relativo alla reciprocità delle casse edili. Il presidente FABRIS, dopo aver fatto presente di aver contattato sulla questione sia l'ANCE che i sindacati e aver registrato che non vi era accordo sulla possibilità di risolvere il problema contrattualmente, fa presente che da parte del senatore Nerli è pervenuta una nuova formulazione dell'emendamento 34.14, che sembra venire incontro alle esigenze delle parti sociali.

L'emendamento 34.14 riformulato viene sottoscritto anche dai senatori GIOVANNIELLO, GIUNTA e MAISANO GRASSI. Favorevole il ministro MERLONI, posto ai voti, è approvato.

Viene quindi accantonato l'emendamento 34.0.3, che sarà esaminato in sede di coordinamento degli articoli.

Il senatore LIBERATORI presenta quindi un emendamento 24.14-bis, che prevede l'esclusione per sei mesi da incarichi di progettazione di quei progettisti, interni o esterni, che per loro colpa nella redazione del progetto hanno provocato il fenomeno delle varianti.

Su tale emendamento si pronunciano in senso contrario tanto il RELATORE che il ministro MERLONI. L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MAISANO GRASSI presenta il subemendamento 34.0.3/1, che limita l'efficacia della norma ai progettisti interni.

Posti ai voti sono respinti tanto il subemendamento che l'emendamento 34.0.3.

Si passa all'articolo 35.

Il RELATORE ed il ministro MERLONI ritirano gli emendamenti 35.1 e 35.2, soppressivi dell'articolo, mentre il senatore GIOVANNIELLO fa proprio l'emendamento 35.3 del senatore Covello.

Il ministro MERLONI chiede al senatore Giovannello di ritirare l'emendamento 35.3, in quanto la materia da esso recata viene già trattata compiutamente con l'articolo 36.

Il senatore GIOVANNIELLO accogliendo l'invito del ministro ritira l'emendamento.

La senatrice MAISANO GRASSI ed il senatore GIUNTA illustrano rispettivamente gli emendamenti 35.0.1 e 35.0.2.

Il RELATORE dichiara di rimettersi alla Commissione su entrambi gli emendamenti, di contenuto analogo.

Il ministro MERLONI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti in questione, trattando essi una materia particolarmente delicata e tutto sommato avulsa dal contesto del provvedimento in discussione.

Il senatore GIUNTA accoglie l'invito e ritira l'emendamento 35.0.2.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 35.0.1, avendo la senatrice Maisano Grassi insistito per la votazione.

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 2, in precedenza accantonato.

Il presidente FABRIS ricorda che tutti gli emendamenti sono già stati illustrati ed ha avuto luogo anche, in una precedente seduta, la discussione sull'articolo. Alla luce proprio degli orientamenti emersi dal dibattito, presenta una nuova formulazione dell'emendamento 2.1, che illustra alla Commissione, insieme a talune ipotesi di riformulazione dello stesso emendamento (subemendamenti 2.1/1, 2.1/2 e 2.1/3).

Il ministro MERLONI dà conto quindi dei subemendamenti 2.1/4, 2.1/5, 2.1/6, 2.1/7, 2.1/8, 2.1/9, 2.1/10 e 2.1/11.

Il seguito della trattazione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)

Art. 2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Per i lavori pubblici, qualora intrapresi dai soggetti di cui al comma 2, e per lavori di cui al comma 2, lettera c), si intendono ai sensi della presente legge le attività della classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui alla nomenclatura generale della attività economiche della Comunità europea (NACE), le attività di restauro, recupero e ristrutturazione delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricmprese, nonchè i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonchè dagli organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, nonchè ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori pubblici di qualsiasi importo, aggiudicati a terzi, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 406 del 1991, come modificato dalla presente legge, dai concessionari di lavori pubblici, dalle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, dai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonchè,

qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, dai concessionari di servizi pubblici e dai soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 300 ECU per i quali siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti a specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 nonché ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo;

3. La percentuale minima del valore globale dei lavori oggetto di concessione di lavori pubblici, da aggiudicare obbligatoriamente ai terzi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 406 del 1991 è elevata al 70 per cento dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi al 100 per cento decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per quanto riguarda la quota di importo lavori eccedenti l'obbligo di aggiudicazione a terzi, si provvede in ogni caso a norma degli atti concessori e delle annesse convenzioni. Le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 406 del 1991, come modificate dalla presente legge, si applicano alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo.

4. Per organismi di diritto pubblico ai sensi della presente legge si intende qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

2.1 (riformulazione)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «qualora intrapresi dai soggetti di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui al comma 2, lettere a) e b)».

2.1/1

IL RELATORE

Al comma 2, la lettera b), sopprimere la parola: «13» e aggiungere la seguente: «4, comma 6».

2.1/2

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di aggiudicazione di lavori ai terzi, così come individuati dall'articolo 4, comma 5, del disegno di legge n. 406 del 1991, nella misura e nelle scadenze di cui al primo periodo del presente comma, è esteso agli altri soggetti di cui al comma 2, lettera b)».

2.1/3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi della presente legge» inserire: «le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare».

2.1/4

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonchè dagli» inserire la seguente: «altri».

2.1/5

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «articoli» inserire: «4 e 8».

2.1/6

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «articoli» inserire: «9, 10, 11, 12, 15».

2.1/7

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «importo» aggiungere il seguente periodo: «i requisiti di qualificazione tecnica e l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione».

2.1/8

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «della presente legge».

2.1/9

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge» con le seguenti: «ferma restando la facoltà per il concessionario di eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 10-bis».

2.1/10

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari aggiudicati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedura concorsuale, negli ultimi sei mesi dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente».

2.1/11

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

2.2

NERLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono lavori pubblici» con le seguenti: «le norme della presente legge si applicano a».

2.3

NERLI, PAIRE, SENESI, ANGELONI, ROGNONI

Al comma 1, dopo la parola: «ristrutturazione» aggiungere le seguenti: «e simili».

2.4

LIBERATORI

Al comma 1, sopprimere la parola: «manutenzione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ricomprese fra i lavori pubblici anche le attività di manutenzione non classificabili fra i servizi, secondo le normative comunitarie in materia. Ne sono comunque escluse le attività di manutenzione relative ai settori disciplinati dalla direttiva comunitaria 17 novembre 1990, n. 531, e successive integrazioni e modifiche».

2.5

COVELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque ad ogni organismo che soddisfi bisogni di interesse generale, dotati di personalità giuridica, la cui gestione sia soggetta a controllo pubblico o

che l'organo di amministrazione o direzione o di vigilanza sia composto da membri designati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organi di diritto pubblico».

2.6

FAGNI, SARTORI

Il comma 3 è così modificato:

«Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, limitatamente alla quota di lavori che essi sono tenuti ad appaltare a terzi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza. Le norme della presente legge non si applicano ai soggetti di cui alla direttiva 90/531, limitatamente alla materia disciplinata dalla direttiva stessa».

2.7

ZAMBERLETTI

Al comma terzo sopprimere le parole: «relative alla qualificazione ed alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamenti dei lavori».

2.8

LIBERATORI

Al comma 3, dopo le parole: «ed alle procedure di affidamento dei lavori» *aggiungere fra due virgole:* «escluse le manutenzioni».

2.9

COVELLO

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» *aggiungere le seguenti:* «nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1-ter della direttiva 71/305/CEE aggiunto dalla direttiva 89/440/CEE, come recepito dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

2.10

COVELLO

Al comma 3, dopo le parole: «concessionari di lavori pubblici» *inserire le seguenti,* «per lavori da affidare a terzi».

2.11

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al servizio pubblico».

2.12

LIBERATORI

Al comma 3, sopprimere l'inciso: « , ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio».

2.13

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «con capitale pubblico in misura anche non prevalente», con le altre: «con partecipazione pubblica diretta e maggioritaria».

2.14

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e alle società» fino alla fine.

2.15

LIBERATORI

Al comma 3, aggiungere le parole: «ad esclusione degli enti erogatori di acqua, di energia e gas, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni».

2.16

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme della presente legge non si applicano ai soggetti di cui alla direttiva 90/531, limitatamente alla materia disciplinata dalla direttiva stessa».

2.17

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Le norme della presente legge si applicano gli organismi», aggiungere le seguenti: «di diritto pubblico».

2.18

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo la parola: «istituiti», aggiungere le seguenti: «dallo Stato, dalle Regione, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dalle provincie, dagli enti locali o da altri enti pubblici».

2.19

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le norme della presente legge si applicano altresì alle società con capitale pubblico anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività le produzioni di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in ragione di libera concorrenza».

2.20

LIBERATORI

Il comma 5 è soppresso.

2.21

LOMBARDI

Sopprimere il comma 5.

2.22

NERLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5-bis. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori di importo complessivo superiore a 300 mila ECU, Iva esclusa, per i quali sono erogati dallo Stato, dalle Regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale in conto interessi che complessivamente superino il 30 per cento dell'importo dei lavori o, nel caso di edilizia residenziale, il 50 per cento dell'importo dei lavori».

2.23

NERLI

Al comma 5, sostituire le parole: «Le norme della presente legge si applicano in ogni caso», con le seguenti: «Per i soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, le norme della presente legge si applicano».

2.24

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori», con le seguenti: «Le norme della presente legge si applicano comunque a tutti i lavori pubblici, appaltati dagli enti di cui al precedente comma,».

2.25

SARTORI, PAGANI

Al comma 5, dopo la parola: «lavori», aggiungere la seguente: «pubblici».

2.26

GIUNTA

Al comma 5, dopo le parole: «in ogni caso ai lavori», aggiungere la seguente: «... eseguiti dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo...».

2.27

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta per cento», con le seguenti: «50 per cento».

2.28

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «complessivo dei lavori», con le seguenti: «del contributo o della sovvenzione».

2.29

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore a 300 mila European Currency Unit (ECU)» con le seguenti: «superiore a 500 mila European Currency Unit (ECU)».

2.30

BOSCO, CAPPELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le norme della presente legge relative alla qualificazione, alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento non si applicano alle attività sottoposte alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/531/CEE e successive modificazioni ed integrazioni».

2.31

COVELLO

Modificare il titolo: «ambito di applicazione».

2.32

NERLI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, fintantochè il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187.

2. Nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382».

25.0.1

IL RELATORE

Art. 34.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 viene così integrato:

“Gli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni collettive devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso tutti gli Enti nei quali sono stati iscritti”».

34.14

FRASCA

Alla fine dell'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«La nullità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica ai contratti trasferiti per effetto di conferimenti d'azienda o di fusioni, già effettuati o da effettuarsi».

34.18

ZAMBERLETTI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34bis

Le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 34 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento».

34.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione o scissione di società, ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stata richiesta da parte dell'impresa cedente apposita autorizzazione all'amministrazione o ente appaltante e che a tale richiesta, entro trenta giorni, non abbia fatto seguito un espresso diniego;

b) che sia stato richiesto il recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a favore dell'impresa cessionaria, così come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172;

c) che non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni».

34.0.4

COVELLO

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.

35.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

35.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli affidamenti in concessione già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.3

COVELLO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per le opere soggette alle disposizioni della presente legge, la quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori prevista dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, deve essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione e manutenzione del verde dell'area in cui essa insistono o, qualora ciò non fosse possibile, ad opere di urbanizzazione e arredo delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.1

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme applicabili)

1. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e la quota del 2 per cento da essa prevista è destinata alla sistemazione a verde del lotto sul quale insiste l'opera pubblica o, qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, ad opere di urbanizzazione ed arredo urbano delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.2

GIUNTA

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

184ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PIZZO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DE CINQUE risponde all'interrogazione 3-00204 dichiarando che la società chimica Larderello è stata ceduta alla società Anaconda, controllata dal Gruppo statunitense Harris: tale dismissione è coerente con gli indirizzi di politica industriale perseguiti dalla società caposettore dell'ENI per i comparti minerario, metallurgico e carbonifero; ciò è avvenuto in ragione della crescente vulnerabilità causata dalla dipendenza per l'approvvigionamento da un unico fornitore concorrente e dei vincoli ecologici che impediscono la valorizzazione del cloro.

L'acquirente - individuato tra quelli in grado di assicurare la continuità e, se possibile, lo sviluppo dell'attività industriale - si è comunque impegnato a mantenere i livelli occupazionali esistenti negli stabilimenti di Larderello e di Saline di Volterra, attualmente fissati a circa 240 unità, per un periodo di 5 anni. Va infine rilevato che i bilanci della società Samatec, che ha conferito gli stabilimenti sono stati redatti in conformità con le regole di trasparenza proprie del gruppo ENI: al suo interno, la contabilità per singoli rami omogenei d'azienda è una pratica manageriale in linea con le procedure del Gruppo e i normali standard internazionali.

La senatrice TADDEI si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo in quanto esso non garantisce che al doveroso mantenimento dei livelli occupazionali si accompagnino concrete prospettive di sviluppo dell'azienda. La stessa assicurazione sulla regolarità dei bilanci è formulata in rapporto alla complessiva attività della società mentre

sarebbe necessario appurare quale tra le singole aziende determini un attivo e quale invece sia eventualmente in passivo.

Il sottosegretario DE CINQUE, poi, risponde all'interrogazione 3-00583, dichiarando che gli scarti fra i prezzi medi europei dei prodotti petroliferi (al netto delle tasse) e i corrispettivi italiani al momento del passaggio a regime di sorveglianza derivavano da ragioni metodologiche: cause strutturali imponevano per la benzina una maggiorazione fissa definita scarto quadratico medio; per i gasoli si trattava solo di differenze dovute alla presenza di una franchigia nel metodo prezzi.

Il temporaneo aumento degli scarti fra prezzi interni e quelli medi europei, tenuto conto delle disfunzioni del sistema distributivo italiano, si è effettivamente verificato: l'incremento si è registrato nel periodo ottobre 1991-settembre 1992 ma in seguito la svalutazione della lira ha determinato una certa riduzione. Nell'anno successivo la situazione si è modificata con una nuova crescita degli scarti ma, allo stato, si può rilevare un certo ridimensionamento dello squilibrio per la maggiore concorrenzialità nel settore e i primi effetti del processo di ristrutturazione della rete distributiva. Quanto più il settore petrolifero, sotto la sorveglianza delle competenti autorità, riuscirà ad esprimere un mercato libero e concorrenziale, tanto più la tutela degli interessi del consumatore sarà garantita; al fine anzi di favorire ulteriormente la concorrenzialità del mercato petrolifero, i prezzi relativi sono stati completamente liberalizzati, a decorrere dal 1° ottobre scorso, mentre i comportamenti aziendali sono stati rimessi alla sorveglianza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Commissione, infine, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, decide di rinviare il seguito dello svolgimento di interrogazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore INNOCENTI, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, ricorda che si tratta della reiterazione, priva di modifiche di rilievo, del decreto-legge n. 286 del 1993. Per quanto riguarda quindi le considerazioni di ordine politico sul provvedimento stesso si richiama alla relazione svolta durante l'illustrazione del disegno di legge n. 1487, attinente alla conversione in legge del ricordato decreto.

La Commissione conviene quindi di fissare la data per la presentazione di eventuali emendamenti per martedì 19 ottobre 1993 alle ore 15,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R 029 0 00, C 11^a, 0003)

Il Presidente avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

92^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CONDORELLI

indi del Presidente

MARINUCCI MARIANI

*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DIONISI, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, ribadisce la forte contrarietà alla disposizione che impone ai cittadini un versamento di una quota fissa individuale annua di 85 mila lire per l'assistenza medica di base. Pertanto propone che la Commissione dia mandato al relatore di riferire in Aula in senso negativo rispetto alla conversione del decreto-legge all'esame. Ritiene assolutamente ingiustificabile l'istituzione di questa nuova tassa, tenendo anche conto del fatto che al medico di base è attribuita una quota di circa 60 mila lire per assistito a fronte di una quota di 85 mila lire che lo stesso dovrà pagare. Per di più sono ormai note le difficoltà in sede di applicazione della norma in questione e la contraddittorietà del comportamento del Ministero della sanità.

Il senatore PERINA ricorda che inizialmente era stato proposto il versamento della quota per l'assistenza medica di base di lire 35.000 a carico di ogni cittadino, indipendentemente dal reddito posseduto. Successivamente si è stabilita la somma di 85.000 lire, per fasce di reddito, destinando il gettito del tributo alle regioni. Considerando che la suddetta normativa ha carattere transitorio in quanto il versamento della quota non verrà effettuato per il 1994, il senatore Perina giudica positivamente il disegno di legge in titolo. Del resto la mancata conversione del decreto-legge, non consentirebbe di introitare risorse

finanziarie già previste per il 1993 dalla manovra governativa. Osserva inoltre che l'istituzione del tributo per l'assistenza medica di base ha avuto carattere sostitutivo rispetto ad altre proposte che avrebbero inciso più sfavorevolmente nel settore sanitario. Con riferimento, poi, al recente dibattito sul prezzo dei farmaci ricorda che solo il 15 per cento della spesa sanitaria è destinato ai farmaci; non si è mai dibattuto approfonditamente sul restante 85 per cento, in gran parte destinato all'acquisto di beni e servizi, ed è, invece, su quest'ultimo versante che occorrerebbe intervenire con maggior rigore.

Il senatore BRESCIA dichiara che la sua parte politica è fortemente contraria ai contenuti del disegno di legge in esame e preannuncia pertanto un emendamento soppressivo del tributo concernente il versamento delle 85.000 lire, voluto dal Governo Amato-De Lorenzo ma osteggiato dall'opinione pubblica. Nonostante il PDS abbia più volte denunciato l'iniquità delle misure governative in materia sanitaria, quali ad esempio l'istituzione dei bollini, proponendo strumenti alternativi che non incidessero sulle categorie sottoprotette, il Governo non ha mai tenuto conto di tali proposte. Anche in questa occasione viene ribadita l'ingiustizia che connota il versamento delle 85.000 lire che di fatto ricade su tutte le categorie dei cittadini, anche per i più deboli. Poiché la proposta soppressione del tributo comporterà una diminuzione delle entrate fiscali, il senatore Brescia propone di compensare il mancato gettito mediante l'attivazione da parte delle regioni delle procedure per la riscossione della indebita doppia IVA pagata sull'acquisto di farmaci.

Il senatore GARRAFFA ribadisce che il disegno di legge n. 1517 costituisce l'ennesima dimostrazione della mancanza di chiarezza nella politica sanitaria del Governo, poiché ancora una volta l'onere ricade interamente sui cittadini, anche i meno abbienti. Il Governo, infatti, anziché tagliare gli sprechi, intervenendo ad esempio per gli abusi derivanti dalla elargizione delle incentivazioni a pioggia, ricorre a strumenti penalizzanti nei confronti del cittadino utente. Sarebbe quindi opportuno che l'Assemblea esaminasse al più presto la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, per individuare le distorsioni e gli sprechi che si verificano nel bilancio della sanità. Esprime quindi un giudizio assolutamente negativo sul disegno di legge in esame, soprattutto in considerazione del fatto che ancora una volta le scelte di politica sanitaria sono dettate dal Ministero del tesoro.

Il senatore CONDORELLI ricorda che la sua parte politica ha espresso a suo tempo perplessità circa il versamento della quota per l'assistenza medica di base, la cui impopolarità è stata poi dimostrata nei fatti. Tuttavia stante la necessità da parte del Governo di reperire le risorse necessarie, qualora l'attuale decreto-legge non venisse convertito, ciò non impedirebbe successive reiterazioni dello stesso. Auspica peraltro l'individuazione di fonti alternative di finanziamento che non incidano però sui cittadini, provocando ulteriori disagi e proteste. Rileva infine, quanto alla questione dei farmaci, che in questo settore si

è registrato un particolare accanimento, fino a demonizzare l'intera problematica, a causa di coloro che hanno gestito illecitamente il settore farmaceutico. Esprime pertanto un particolare apprezzamento per la proposta di indagine conoscitiva del presidente Marinucci Mariani che ha posto la Commissione in condizione di ascoltare direttamente i membri della Commissione unica del farmaco, i quali hanno fornito una preziosa collaborazione.

Il senatore MANARA sottolinea che il versamento della quota per l'assistenza medica di base di 85.000 lire non è stato effettuato dal 90 per cento dei soggetti tenuti al pagamento. In tal modo, l'opinione pubblica ha espresso la propria protesta su una scelta di politica fiscale ritenuta profondamente ingiusta. Inoltre, le note vicende che hanno riguardato le speculazioni nel settore farmaceutico, coinvolgendo uomini, partiti e strutture, hanno fornito ulteriori argomenti di riflessione al cittadino. Dichiarando quindi il proprio giudizio negativo sul disegno di legge in esame, perchè ancora una volta il Governo, dovendo incrementare il gettito fiscale, ha individuato uno strumento che grava sui cittadini anzichè tagliare gli sprechi, nel rispetto delle priorità in materia sanitaria. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti diretti alla soppressione di questo iniquo tributo, che costituisce l'ennesimo strumento di abuso fiscale in un settore, quale la sanità, che non avrebbe dovuto essere ulteriormente inciso da tali impopolari iniziative.

Il senatore MARTELLI ribadisce, come già avvenuto in ripetute precedenti occasioni, che il versamento della quota per l'assistenza medica di base costituisce un tributo profondamente ingiusto inventato da un Governo che non ha alcuna considerazione per il lavoro del Parlamento, che dunque di fatto è considerato delegittimato. Inoltre sottolinea l'incoerenza di fondo della politica sanitaria dell'attuale responsabile del Dicastero che in diverse sedi ed in varie occasioni rilascia dichiarazioni profondamente contraddittorie ed imprecise, dimostrando grave incompetenza e facendo quasi rimpiangere il ministro De Lorenzo con cui almeno si era stabilito un rapporto dialettico. D'altra parte lo stesso ministro Garavaglia, ad avviso del senatore Martelli, dimostra scarsa considerazione per la Commissione, in quanto non ha risposto ad una lettera firmata da numerosi componenti della Commissione medesima in cui si formulavano osservazioni sulla bozza di Piano.

Il senatore RUSSO Raffaele ricorda che anche la sua parte politica ha a suo tempo respinto il balzello delle 85.000 lire, soprattutto in considerazione del fatto che, quando questo tributo è stato istituito, i cittadini si trovavano nella esasperante situazione creata dal regime delle esenzioni e dei bollini. Peraltro il dato, pur incontrovertibile, che la stragrande maggioranza dei cittadini non ha effettuato il versamento va interpretato non come espressione di una protesta di carattere fiscale, ma va attribuito al clima di estrema confusione in cui i cittadini si sono trovati. Ritiene opportuna la proroga del termine per il versamento della quota, in modo da non contraddire scelte a suo tempo

effettuate, anche se rimangono alcune perplessità sul merito. Quanto agli emendamenti preannunciati dal senatore Manara, il senatore Russo ritiene che non si individuino esattamente e chiaramente la fonte delle risorse compensative per il mancato gettito derivante dalla eventuale soppressione del tributo. Con riferimento poi a talune osservazioni emerse nel corso del dibattito sull'operato del Governo, nonché sulla precedente e attuale gestione del Ministero della sanità, considera particolarmente delicato l'attuale momento politico caratterizzato da una situazione economico-occupazionale preoccupante e da un Governo che non ha un programma di lungo termine. Tuttavia, anche i ripetuti richiami all'esigenza che sopravvenga un «nuovo», non meglio identificato, non aiutano a fare chiarezza. Osserva infine che in più occasioni ha avvertito la sensazione che la Commissione sanità operasse delle scelte secondo criteri «manichei», privilegiando spesso delle categorie ben definite a scapito di altre, mentre sarebbe stato opportuno riflettere seriamente sull'intero settore sanitario senza discriminazioni di sorta. Auspica pertanto che si possa lavorare in un clima più sereno in modo da pervenire a soluzioni giuste ed equilibrate.

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che gli emendamenti preannunciati, ove implicino conseguenze finanziarie, verranno trasmessi alla Commissione bilancio per il previsto parere. Non essendovi altri interventi, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il prosieguo dell'esame alla prossima seduta.

La seduta è sospesa alle ore 11,15 ed è ripresa alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del Piano sanitario nazionale per gli anni 1994-1996

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 12^a, 0007)

Il relatore PULLI illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e Sanità esaminato il documento in titolo, esprimendo soddisfazione per il fatto che finalmente dopo anni è sottoposto al Parlamento il Piano sanitario nazionale, valutandone positivamente l'indirizzo generale ispirato a favorire un decentramento decisionale a livello periferico, esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. Sembra necessario prevedere una progettazione più precisa circa l'integrazione delle strutture e delle attività di emergenza, valorizzando le professionalità già acquisite ed individuando i tempi di realizzazione da assicurare eventualmente anche mediante poteri sostitutivi.

2. È opportuno prendere in considerazione l'esigenza di realizzare una selezione attitudinale per l'accesso alle professioni sanitarie ed alle conseguenti specializzazioni secondo una reale programmazione sul territorio.

3. Per quanto riguarda le azioni programmate in materia di trattamento di patologie emergenti è indispensabile inserire anche la patologia cardiovascolare che è al primo posto come causa di morte.

4. Per quanto riguarda la formazione del personale è necessario precisare che non si può prescindere dalla pratica ospedaliera nel quadro di una impostazione già prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992, relativamente alle specialità.

5. Circa i trapianti di organo si considera non congruo alle finalità d'incentivazione di attività di trapianto l'istituzione di un centro nazionale di coordinamento configurato con ampi poteri decisionali e gestionali in quanto ciò significa relegare i centri di riferimento regionali a ruolo di meri esecutori con il rischio di provocare un pericoloso processo di demotivazione nelle sedi locali finora attive nel recupero di organi da trapiantare. In proposito si ritiene necessario che il Piano adotti una impostazione in conformità ai contenuti del testo unificato sulla organizzazione dei trapianti predisposto dalla Commissione sanità del Senato in sede ristretta.

6. Per quanto riguarda la diagnostica strumentale si ritiene indispensabile prevedere risorse più adeguate, altrimenti si rischia di non garantire le attuali prestazioni.

7. Circa gli investimenti finalizzati al riequilibrio territoriale la Commissione ritiene che occorra prevedere maggiori risorse, altrimenti non si riuscirà a modificare sensibilmente la situazione di grave squilibrio.

8. È necessario indicare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale».

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede chiarimenti al relatore che li fornisce.

Il senatore MARTELLI propone che nello schema di parere del relatore Pulli sia precisato che il Centro nazionale di coordinamento per i trapianti sia l'Istituto superiore di sanità.

Tale ultima proposta è condivisa dal presidente MARINUCCI MARIANI.

Il senatore SIGNORELLI esprime la più profonda insoddisfazione per il Piano sanitario nazionale imposto dal Governo senza possibilità di modificazioni significative da parte del Parlamento. Il testo del Piano risulta insoddisfacente rispetto alle attese dei cittadini e contrasta con le norme stabilite dalla legge n. 833 del 1978. Il documento, d'altra parte, è il riflesso del ruolo devastante rappresentato dai partiti nell'ambito del sistema sanitario nazionale. Non si conosce l'esatto fabbisogno in termine di servizi, strutture e personale perchè non si conosce l'attuale sistema rispetto alle cui connotazioni pianificare. Soprattutto non sono indicate le risorse disponibili per realizzazione delle linee guida del Piano. In ogni caso il Piano dovrebbe prevedere una parte specifica riguardante azioni programmate o progetti-obiettivo relativi ai malati cronici totalmente o parzialmente insufficienti ed alle demenze di tipo Alzheimer ed a quelle senili. Ribadisce la posizione espressa dal suo

Gruppo politico relativa all'azzeramento del sistema sanitario attuale e alla istituzione di una costituente per la sanità tra lo Stato, le regioni, gli ordini professionali e le rappresentanze delle associazioni professionali. Preannuncia pertanto il suo voto contrario sul documento all'esame.

Il senatore CARRARA propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul documento nel suo complesso senza entrare nel merito delle singole parti, riservando una riflessione più attenta in sede di esame dei progetti-obiettivo che il Governo dovrà predisporre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone che nello schema di parere presentato dal relatore sia precisato che nell'ambito del capitolo materno-infantile vada riservata una specifica attenzione alla salute della donna in tutte le fasi della vita, non solo quindi al momento della gravidanza e della maternità, mediante appositi protocolli ed in regime di esenzione in applicazione della legge n. 407 del 1990. Il presidente Marinucci Mariani propone inoltre che nella proposta di parere sia evidenziata l'esigenza di programmare l'organizzazione della fecondazione assistita in relazione alla procreazione cosciente e responsabile. Ritiene inoltre che occorra sollecitare il Governo alla presentazione dei progetti-obiettivo materno-infantile e sugli anziani. Anche il progetto obiettivo sulla psichiatria dovrebbe essere presentato a breve termine, dal momento che sembra sia stato individuato il finanziamento.

Il senatore PERINA unitamente al senatore CARRARA, propone il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e Sanità innanzitutto valuta positivamente il fatto che finalmente, dopo anni di inadempienze, sia stato presentato al Parlamento il Piano sanitario nazionale.

Su tale documento, valutato nel suo complesso, la Commissione esprime parere favorevole.

Rileva, tuttavia, che la mancanza di indicazioni precise sulle risorse finanziarie rischia di vanificare i contenuti del piano stesso, rendendo difficoltosa, se non addirittura inoperante, la fase attuativa.

D'altra parte la Commissione ritiene che i progetti obiettivo e le azioni programmate, che il Governo dovrà disporre, costituiscono i punti qualificanti della programmazione in materia sanitaria in quanto traducono a livello di operatività le linee-guida che il Piano, in termini di indicazioni generali, delinea.

Pertanto la Commissione intende esprimere le proprie valutazioni, sulla base di una approfondita riflessione e di elementi documentativi certi, nella fase di predisposizione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate, ritenendo quella la sede più congrua per svolgere considerazioni nel merito delle concrete problematiche sanitarie.

Quindi la Commissione sollecita la presentazione degli anzidetti documenti da parte del Governo nel più breve tempo possibile per poter esprimere formalmente il proprio parere».

Il senatore MANARA ribadisce le valutazioni critiche sul Piano, contraddistinto da una assoluta inconsistenza. Preannuncia il suo voto

contrario sia alla proposta di parere formulata dal relatore sia a quella formulata dai senatori Carrara e Perina. Ritiene che finora il Piano non era stato presentato per mancanza di volontà politica. Ribadisce tale sua valutazione dopo che il presidente Marinucci Mariani ha osservato che prima della legge n. 595 del 1985 la procedura prevista per la approvazione del Piano da parte del Parlamento era particolarmente farraginoso.

La senatrice ZUFFA esprime apprezzamento per le osservazioni del presidente Marinucci Mariani tendenti a integrare il progetto-obiettivo materno e infantile, comprendendo la tutela della salute della donna considerata nell'intero arco della vita, senza limitare gli interventi alla sola fase della maternità. Osserva comunque che la mancanza dei necessari finanziamenti limita fortemente qualsiasi iniziativa in tal senso. Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla fecondazione artificiale, pure sottolineato dal presidente Marinucci Mariani, la senatrice Zuffa ritiene opportuno effettuare una attenta analisi dei costi e benefici delle singole tecnologie, per evitare di destinare le risorse, purtroppo già insufficienti, ad interventi non particolarmente rilevanti, come potrebbe verificarsi nel caso della fecondazione in vitro.

La senatrice BETTONI BRANDANI è dell'avviso che il fatto che il Piano sanitario nazionale sia stato presentato per la prima volta dal Governo e sia all'esame della Commissione, va valutato positivamente indipendentemente dalle osservazioni di merito che possano essere fatte sui contenuti. A riguardo va messo in rilievo che la mancanza della parte relativa al reperimento delle necessarie risorse finanziarie non consente di entrare nello specifico del Piano. Pertanto ritiene che la Commissione non possa esprimere un parere, neanche articolato, sul provvedimento in esame, proprio in quanto la parte finanziaria è determinante ai fini dell'esame. Osserva infine, che i punti 1) e 2) dello schema di parere proposto dal relatore siano piuttosto generici e che comunque le osservazioni concernenti l'esigenza di disporre di adeguate risorse, indicate come ultimo punto nel suddetto schema di parere, in realtà, dovrebbero precedere tutte le altre osservazioni.

Il senatore STEFANO propone di indicare fra le priorità individuate dal Piano anche i progetti relativi alla prevenzione delle patologie per tumori sia maschili che femminili. Insiste inoltre sulla esigenza di predisporre adeguati strumenti per favorire l'aggiornamento e la qualificazione di tutti gli operatori sanitari specialmente delle regioni meridionali le quali, altrimenti, continueranno ad essere fortemente svantaggiate e dequalificate quanto ai servizi erogati.

Il senatore RUSSO Raffaele propone di esprimere un giudizio positivo in ordine al fatto che il Piano sanitario nazionale sia stato finalmente presentato. Esprime però la sensazione che l'esame da parte della Commissione sia stato superficiale, anche a causa dei tempi ristretti di lavoro, che non hanno consentito alla Commissione stessa di intervenire in termini migliorativi sul provvedimento. Ringrazia il relatore Pulli per il lavoro svolto, ritenendo non opportuno tuttavia

inserire nello schema di parere delle osservazioni inerenti ad aspetti particolari non contemplati dal Piano. Esprime quindi il proprio voto favorevole allo schema di parere proposto dai senatori Carrara e Perina.

La senatrice BETTONI BRANDANI ribadisce che ritiene di doversi astenere dall'esprimere un parere sul merito del Piano, pur valutando positivamente la presentazione del Piano sanitario nazionale, evenienza che si verifica per la prima volta dall'approvazione della legge n. 833 del 1978. L'astensione è motivata dal fatto che: a) la proposta di Piano è priva di ogni indicazione di fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale per il triennio di validità del Piano stesso; b) la proposta non contiene nessun fondo di riequilibrio per le spese in conto capitale da assegnare alle Regioni particolarmente svantaggiate, in modo da correggere le gravi distorsioni e colmare le lacune strutturali che sono alla base delle migrazioni di malati dal sud al centro e al nord del paese; c) la proposta, contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1993, non prevede la costituzione di un fondo di riequilibrio per la gestione del Servizio sanitario nazionale, da utilizzare, in progressione pluriennale decrescente, per consentire alle Regioni di riordinare in tempi congrui la propria rete di strutture e servizi sanitari con riferimento ai livelli uniformi di assistenza; d) l'assenza di indicazioni del fabbisogno finanziario e la mancata costituzione dei fondi riequilibrio non consentono di avviare la programmazione sanitaria che è possibile, come hanno sollecitato le Regioni, solo attraverso vere e proprie intese tra il Governo e le Regioni; e) pertanto i livelli di assistenza non costituiscono riferimento alcuno per la definizione della quota capitaria che risulta ancorata a criteri predeterminati di disponibilità residuale di bilancio, avulsa da ogni obiettivo di «civiltà sanitaria» contrariamente a quanto affermato nel Piano sanitario all'esame.

La senatrice MINUCCI Daria dichiara la propria valutazione positiva sulle linee generali del Piano sanitario nazionale.

Il relatore PULLI ritira il proprio schema di proposta di parere, accedendo alla formulazione enunciata dai senatori Carrara e Perina.

Successivamente la Commissione accoglie lo schema di parere, favorevole con osservazioni, proposto dai senatori Carrara e Perina.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la seduta già prevista per oggi pomeriggio alle 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE

(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 53ª, 0021)

Il presidente VIOLANTE ricorda che nella precedentemente seduta si era stabilito di concludere nella giornata odierna la discussione generale.

Il senatore MONTINI dichiara di condividere la relazione, che è una puntuale e precisa rassegna dei lavori compiuti.

Considera positivamente gli sforzi compiuti dalla commissione sia sul versante sociale che sul versante istituzionale, con la particolare attenzione data sia ai problemi della scuola che alle situazioni locali.

Ritiene utile un approfondimento di taluni aspetti connessi allo scioglimento dei consigli comunali quale quello dei dipendenti e la scarsa preparazione tecnica a volte dimostrata dai commissari straordinari.

Ritiene infine utile che nei gruppi di lavoro siano approfonditi i problemi connessi ai traffici di droga ed un miglioramento dei rapporti tra forze di polizia.

Il deputato MATTEOLI ritiene la relazione una puntuale rassegna dei lavori svolti, ma alcune parti di essa andrebbero meglio approfondite.

Occorre verificare perchè le leggi esistenti in tema di lotta alla mafia hanno, a volte, dato risultati non soddisfacenti; occorre rendere meno sfumati e più approfonditi i rapporti tra mondo politico e mondo affaristico mafioso; occorre mettere in evidenza le carenze del personale della magistratura, le inadeguatezze di alcune questure, le scarse conoscenze tecniche ed amministrative di taluni commissari straordinari.

È necessario che la relazione metta in evidenza i legami tra mafia e massoneria superando il vecchio e stantio teorema che vede unificati la mafia, la massoneria, i servizi segreti e il terrorismo nero.

Nella relazione inoltre, manca un'analisi dei motivi che hanno reso capace Cosa Nostra di riciclarsi così celermente e manca un approfondimento sullo scorso pentitismo dei criminali calabresi e sulle scarse capacità dello Stato nel favorire ed incentivare tale fenomeno.

Conclude avvertendo che attende di valutare le eventuali integrazioni prima di esprimere il suo voto.

Il Presidente VIOLANTE, se non vi sono obiezioni, propone di rinviare al 22 e 23 ottobre il programmato sopralluogo in Lombardia. Così rimane stabilito.

Il deputato GALASSO, dichiarandosi convinto che la mafia non è una organizzazione criminale, ma un sistema di potere all'interno del quale agiscono organizzazioni criminali, esprime apprezzamento per il fatto che questa commissione non solo si è segnalata per aver principalmente posto l'accento sui rapporti esistenti tra mafia e politica, ma anche per aver contribuito al successo dell'azione repressiva dello Stato (anche se dovrebbero essere evidenziate le ragioni degli insuccessi e dei ritardi).

Si afferma poi sui rapporti tra mafia e massoneria evidenziando che questo aspetto nella relazione è stato trattato in maniera insufficiente come lo è il problema dei servizi segreti deviati.

Ritiene che la mafia, come sistema di potere, non sia assolutamente sconfitta e bisogna porre attenzione sulla sua ricostruzione non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, ricordando che Cosa nostra ha una sua strategia politica ed è pronta a prestare la propria organizzazione al servizio del fine politico che si è prefissa di raggiungere.

Nella relazione infine mancano valutazioni sui delitti politici degli ultimi anni e sui motivi che li hanno causati.

Infine farà conoscere il proprio giudizio sulla relazione quando conoscerà le valutazioni politiche.

Il senatore CAPPUZZO esprime apprezzamento per la relazione che però, a suo avviso, andrebbe snellita estrapolando tutte quelle parti che potrebbero essere riportate in allegato, relative alla documentazione ed alla informatizzazione dei lavori. Ritiene utile inserire in premessa una considerazione sul momento attuale e sulla strategia attuale di cosa nostra, ed un approfondimento sui mezzi di arricchimento della mafia: droga, appalti, estorsioni, usura e riciclaggio.

Ritiene altresì utile una riflessione sulle eventuali modifiche da apportare alla normativa sui comuni disciolti ed una analisi dei flussi elettorali nelle aree più esposte.

Il deputato TRIPODI ribadisce il suo giudizio positivo sulle scelte di lavoro effettuato dalla Commissione che hanno contribuito a fare emergere il rapporto tra mafia e politica.

Ritiene utile un approfondimento sulla recente operazione della DIA e sulle capacità eversive della mafia, ma anche un approfondimento sui rapporti tra mafia ed altri poteri dello stato (Servizi segreti e magistratura) per individuare le responsabilità politiche che hanno portato alla crescita della mafia.

Occorre chiarire i rapporti tra mafia e massoneria ed approfondire i motivi per cui l'inchiesta condotta dell'ex-procuratore di Palmi è stata ostacolata in tutti i modi.

Ritiene, inoltre, utile una maggiore attenzione sui problemi degli organici della magistratura, sulla situazione carceraria, sugli appalti e sul ruolo della superprocura che deve essere messa in condizione di operare, pur se non ne vede l'utilità in quanto sottrae forze ad altri impegni.

Il deputato SCALIA chiede di conoscere preliminarmente le modalità di prosecuzione del dibattito ed in particolare se vi sarà la possibilità di presentare emendamenti alla premessa ed alle valutazioni politiche.

Il Presidente VIOLANTE avverte che l'argomento sarà esaminato al termine della seduta.

Il deputato SCALIA, entrando nel merito, condivide l'impostazione di alcuni colleghi di considerare la mafia come un centro di potere ed in quest'ottica apprezza il lavoro sui rapporti tra mafia e politica al quale, a sua avviso, andrebbe riservato nella relazione uno spazio maggiore.

Ritiene inoltre la relazione carente nella valutazione dell'impatto legislativo sul fenomeno mafioso e carente nella parte in cui si affrontano i problemi del sistema giudiziario, delle carceri e della criminalità minorile.

Concorda nel ritenere la DNA una struttura inadeguata, anche perchè confezionata su misura per il giudice Falcone.

Il deputato BUTTITTA rileva che la relazione non è una rassegna notarile di attività, ma è un compendio critico del lavoro svolto, in maniera intensa ed organica, dalla Commissione e che meglio consentirà di organizzare il lavoro futuro.

La relazione si svolge su tre direttrici: l'accrescimento delle conoscenze, la valutazione dei risultati, la creazione di una nuova coscienza civile. Particolarmente positivo è il lavoro svolto nel sistema scolastico ed in campo sociale.

Ritiene utile concentrare l'attenzione sull'irrazionalità delle troppe strutture che lottano contro la mafia e sulla normativa relativa allo scioglimento dei consigli comunali che troppo spesso ha penalizzato l'azione di coloro che lottano contro la mafia.

Ritiene, infine, utile un approfondimento, magari con relazioni tematiche, sulle connessioni tra mafia e pubblica amministrazione e tra mafia e finanza.

Il senatore BISCARDI si sofferma principalmente sull'operato della commissione nel campo dell'educazione scolastica e sulla necessità di un approfondimento dei rapporti tra mafia e pubblica amministrazione.

Il deputato BORGHEZIO dà una valutazione abbastanza positiva della relazione, soprattutto nella parte in cui si da conto delle attività della commissione volte ad approfondire il fenomeno della penetrazio-

ne mafiosa in aree non tradizionali. Tale parte, però, andrebbe approfondita mettendo in luce da un lato i danni causati dall'istituto del soggiorno obbligato e dall'altro gli stridenti contrasti spesso esistenti tra medesime autorità, i vuoti di intervento, la scarsa preparazione sui temi di mafia dimostrati dall'informazione giornalistica.

Ritiene utile chiedere alle prefetture del nord l'invio di una relazione trimestrale per meglio tenere sotto controllo l'espandersi del fenomeno.

Considera utile un approfondimento sui legami tra mafia, immigrazione clandestina e traffici di droga e sulla moltiplicazione, in alcune aree, di società finanziarie.

Nella relazione, inoltre,, vi sono pochi elementi sul voto mafioso al nord, sul contrabbando, sul riciclaggio e sui controlli effettuati dalla Consob in tema di società.

Ritiene, altresì, utile non trascurare i problemi dei familiari dei rapiti e potenziare la documentazione disponibile in commissione anche con registrazioni di videoriprese.

Il Presidente VIOLANTE invita il deputato BORGHEZIO a presentare un appunto sugli argomenti trattati.

Il senatore BRUTTI ritiene che la relazione non solo sia un bilancio di un anno di lavoro, ma abbia anche un significato politico in quanto in essa si mette in evidenza il fatto che per la prima volta, la Commissione Antimafia ha affrontato con limpidezza il rapporto tra mafia e politica, tra mafia e mondo economico, tra mafia e magistratura.

Molti di questi temi vanno approfonditi come va approfondito il rapporto tra mafia e massoneria e l'attuazione della normativa antimafia, specialmente quella riguardante lo scioglimento dei consigli comunali.

La Commissione ha svolto una enorme mole di lavoro che spesso ha contribuito a delegittimare le organizzazioni mafiose e spesso ha contribuito al risveglio della coscienza della società civile.

Il presidente VIOLANTE dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che il senatore Frasca, impossibilitato, per motivi di salute, a partecipare alla odierna riunione, ha chiesto di poter intervenire nella prossima seduta. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

Così rimane stabilito.

Il Presidente VIOLANTE, concorde la commissione, fissa il termine per la presentazione di eventuali emendamenti entro le ore 19,00 di lunedì 18 ottobre ed avverte che nella seduta di martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, illustrerà il testo con le modifiche e le integrazioni.

Tale testo potrà essere disponibile a partire dalle ore 15,30 sempre di martedì 19 ottobre.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Il senatore SMURAGLIA chiede di acquisire gli elenchi degli iscritti alla massoneria nelle regioni non tradizionalmente mafiose, visitata dalla Commissione.

Il deputato BARGONE suggerisce, in relazione alla richiesta del senatore Smuraglia, di acquisire tale documentazione per tutte le regioni.

Così rimane stabilito.

Il deputato BARGONE propone inoltre di effettuare un sopralluogo nella città di Castellammare.

La commissione concorda con tale richiesta ed il Presidente VIOLANTE incarica il deputato Bargone di individuare un giorno libero da impegni parlamentari per effettuare tale sopralluogo.

La seduta termina alle ore 19.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Bilancio)

Venerdì 15 ottobre 1993, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, del disegno di legge:

- Interventi correttivi di finanza pubblica (1508).

DIFESA (4^a)

Venerdì 15 ottobre 1993, ore 9,15

Procedure informative

Interrogazioni urgenti su recenti dichiarazioni relative alle Forze armate e su episodi che hanno coinvolto taluni loro esponenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

Venerdì 15 ottobre 1993, ore 9

Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della costituzione.